

VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania

**In ricordo di
Enzo Trantino**

**150 anni dell'Ordine
forense, Greco (Cnf)
rilancia il ruolo
degli avvocati
nella Costituzione**

**Ordine degli
Avvocati di Catania,
consegnate le
medaglie e le spille
alla carriera**

**L'Assistenza di
Cassa Forense e le
prestazioni a tutela
della salute**



Vita Forense
Periodico dell'Ordine Forense di Catania

Sito web: www.ordineavvocaticatania.it
Email: segreteria@ordineavvocaticatania.it

Socio fondatore Astaf
Dicembre 2024 - numero 4

Direttore Responsabile: Marco Miccichè

Hanno collaborato:

Palma Balsamo, Valentina Campisano, Maurizio Ciadamidaro, Raffaele De Vita, Antonino Guido Distefano, Alice Dominici, Antonio Florio, Cristina Grasso, Jessica Gualtieri, Giovanni Guerra, Antonello Guido, Rino Licata, Valeria Novara, Marco Iraci Sareri, Maria Grazia Pannitteri, Salvatore Raciti, Renato Radice, Giuseppe Sileci, Davide Tutino

Impaginazione: Adriana Alberghina

Stampa: Punto Grafic s.r.l. - Via Firenze, 12 Catania
www.tipografialeone.it

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

<https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania>

SOMMARIO

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 4 | EDITORIALE
<i>In ricordo di Enzo Trantino</i>
di Antonino Guido Distefano | 32 | ATTUALITÀ
<i>Migranti, le politiche del Governo, l'Europa e le decisioni dei tribunali italiani: equilibrio di poteri e tutela dei diritti</i>
di Maria Grazia Pannitteri |
| 6 | AVVOCATURA
<i>150 anni dell'Ordine forense, Greco (Cnf) rilancia il ruolo degli avvocati nella Costituzione</i>
di Redazione | 38 | ATTUALITÀ
<i>Codice rosso: l'ennesimo "binario"</i>
di Rino Licata |
| 8 | AVVOCATURA
<i>Ordine degli avvocati di Catania, consegnate le medaglie e le spille alla carriera</i>
Maurizio Ciadamidaro | 40 | ATTUALITÀ
<i>Non solo 25 novembre. Violenza di genere: educare per prevenire</i>
di Jessica Gualtieri |
| 12 | PREVIDENZA
<i>L'Assistenza di Cassa Forense e le prestazioni a tutela della salute</i>
Raffaele De Vita | 42 | ATTUALITÀ
<i>Diritto ambientale e sostenibilità: una priorità contemporanea</i>
di Alice Dominici |
| 15 | AVVOCATURA
<i>La Cassazione interviene sulla collaborazione dell'avvocato in regime di monocommittenza</i>
di Palma Balsamo | 45 | ATTUALITÀ
<i>Fine vita: nuove prospettive in seguito alla Sentenza n. 135/2024 della Corte Costituzionale</i>
di Salvatore Raciti, Renato Radice, Davide Tutino |
| 19 | AVVOCATURA
<i>Intelligenza artificiale e professione forense, una convivenza difficile?</i>
di Giuseppe Sileci | 50 | ATTUALITÀ
<i>L'evoluzione del Terzo Settore in Italia</i>
di Antonio Florio |
| 23 | PENALE
<i>La riforma dei reati tributari alla luce dei decreti attuativi</i>
di Cristina Grasso | 55 | PENALE
<i>Brevi e parziali enucleazioni a prima lettura del D.L. 69/2024 (Salva casa) convertito con l. 105/2024 e Refluenza sulla speculare disciplina regionale Siciliana</i>
di Giovanni Guerra |
| 27 | FAMIGLIA
<i>Danno non patrimoniale da illecito endofamiliare</i>
di Antonello Guido | 57 | PENALE
<i>Brevi cenni sul contrabbando, alla luce del recente d.Lgs. del 26 settembre 2024, n. 141</i>
di Marco Iraci Sareri |
| 30 | FAMIGLIA
<i>I mezzi di impugnazione nel nuovo processo di famiglia</i>
di Valentina Campisano | 60 | MEMORIA STORICA
<i>Come eravamo</i>
<i>L'Avvocheria femminile: un cammino lungo 150 anni</i>
di Valeria Novara |

In ricordo di Enzo Trantino

di Antonino Guido Distefano

Per raccontare Enzo Trantino non basterebbero molti libri.

Questa Chiesa così gremita testimonia il rispetto e l'affetto che un'intera città vuole tributare a un uomo che tanto le ha dato e che tanto la ha onorata.

Questi sentimenti e questa stima provengono, anche, con spirito unanime, dall'intera Avvocatura italiana, che li ha manifestati attraverso le sue massime istituzioni dal Consiglio Nazionale Forense, dall'Organismo Congressuale Forense, dall'Unione degli Ordini Forensi Siciliani, dai tantissimi Ordini italiani, certamente tutti quelli siciliani.

In questi giorni tanti amici, colleghi e allievi, hanno ripercorso momenti trascorsi insieme a lui, in una vita che è stata lunga, ma soprattutto intensa.

Enzo Trantino è stato nove volte deputato, Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri ma soprattutto è stato un politico immerso tra la gente e vicino alla gente.

Parlando di lui non si può fare a meno di ricordare una lunghissima e straordinaria esperienza politica, nella quale non ha fatto mai mancare una grande personalità ed originalità di pensiero, da monarchico a importantissimo punto di riferimento della Destra Italiana, stimato a tutto tondo, da tutto il panorama politico italiano.

Enzo Trantino era un intellettuale, un uomo dalla cultura classica, ma di un ingegno certamente multiforme.

Ciò che affascinava di lui, addirittura stupiva, però, era il suo essere un oratore unico. Ascoltarlo parlare in pubblico, o quando avevi il privilegio

di assistere in privato ad un suo racconto, si traduceva in un'esperienza magnetica. Nell'immaginario collettivo era questo a renderlo un grande Avvocato, perché l'Avvocato deve convincere e sedurre, e non vi è dubbio che la sua oratoria lo abbia aiutato in politica e nella professione. Enzo Trantino, però, utilizzava questa virtù attraverso il rigore logico solo per rendere fluido e trasparente il ragionamento e riusciva così, al contrario di un qualsiasi azzecagarbugli, a tradurre in parole i fatti, secondo l'insegnamento che viene dal motto di una scuola di scrittura americana: "vuoi dire una cosa, dilla".



L'Avvocato Enzo Trantino

Ed esattamente questo che faceva, rendendo nitida e chiara attraverso le parole la correttezza della sua tesi.

Un'altra caratteristica, della vita e della professione di Enzo Trantino, è la smisurata quantità di allievi che sono transitati dal suo Studio e che lui ha formato in sessant'anni di professione.

Ragazzi, ex ragazzi, avvocati ormai maturi, credo centinaia, tutti accomunati da una scuola d'eccellenza, di professione e di vita.

Io credo che per Enzo Trantino fossero tutti figli, per loro, senza eccezioni, lui era un padre, da cui hanno ricevuto insegnamenti per tutta la vita e che li ha condotti all'indipendenza professionale senza mai abbandonarli, perché quando, in un momento difficile o in una questione complicata era necessario un buon consiglio, lui non si sottraeva mai.

Perché il garbo, la gentilezza e la tenerezza per chi aveva bisogno ed in particolare per i giovani, sono sempre stati la cifra di Enzo Trantino. Mentre scrivevo queste parole immaginavo che ciò fosse dovuto in parte all'età che avanzava, ma fermandomi a riflettere, ho dovuto riconoscere che Enzo Trantino è stato sempre così.

Ironico, se voleva tagliente, ma in realtà dotato di una sensibilità e quindi di un'attenzione verso gli altri senza pari.

Mi è venuto in mente, così, quando ancora parlamentare, ma sempre Avvocato, si spostava incessantemente tra le aule del Tribunale a discutere un processo dietro l'altro, senza un inciampo e senza una confusione.

Ed è venuta, amara, una riflessione, in quel ricordo di Enzo Trantino, che mentre si sposta dal Tribunale, alla Corte fa una sosta nell'atrio e si ferma a parlare con l'Avvocato Marangolo, l'Avvocato Seminara, l'Avvocato Geraci, l'Avvocato Famà, l'Avvocato Magnano, il professore Siracusano, il professore Galati, o il professore Ziccone, e mi scuseranno quelli che non ho citato.

Per me, per tutti, un'epoca e un'Avvocatura che se ne va. Nella mia mente un affresco, come la Scuola di Atene di Raffaello, che raffigura un ideale incontro tra tutti i più grandi filosofi Greci, così quei quotidiani simposi di grandissimi giuristi, in cui non potevi fare a meno di origliare per imparare, ancora una volta, vita e professione.

Quell'Avvocatura non c'è più e non tornerà. Ma guai a dimenticarla e guai a dimenticare il suo bagaglio di virtù da tramandare ad ogni generazione futura.

Gli avvocati di Catania tutti sono vicini a Enrico e Maria Novella, a Tiziana e Fabio, ai nipoti adorati di Enzo, forse la più grande ragione della sua vecchiaia: perché la sua opera più grande ed il suo vero capolavoro è stata la sua famiglia. Se il nostro dolore è incolumabile, il loro è una ferita che può essere sanata solo dalla dolcezza del ricordo ed io, anche per questo, consegnerò adesso ad Enrico, in rappresentanza della famiglia, il fascicolo personale di suo padre, tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Catania, per un'eredità che non ha niente di materiale ma che proprio per questo non si perderà mai.

Questo fascicolo si sarebbe dovuto riempire di un'ulteriore pagina il 19 dicembre, per il riconoscimento di sessant'anni di professione di Enzo Trantino. Sarà comunque così, e non è strano, per quello che vi ho detto, che quel giorno quel riconoscimento venga consegnato. E sarà la festa degli Avvocati catanesi tutti, ed in particolare dei suoi allievi. Sarà un giorno bellissimo perché gli Avvocati non potranno fare a meno di commuoversi, ma tutti ci commuoveremo, perché quando va via uomo come l'Avvocato Enzo Trantino è impossibile non piangere.



Un momento del funerale

150 anni dell'Ordine forense, Greco (Cnf) rilancia il ruolo degli avvocati nella Costituzione

Greco (Cnf): Avvocati tutelano cittadini, AI non lasci nessun indietro, c'è rischio disuguaglianza sociale

di Maurizio Ciadamidaro

Si è tenuta il 6 dicembre scorso, nell'Auditorium della Tecnica a Roma, la celebrazione dei 150 anni dell'Ordine degli avvocati, istituito con la legge n. 1938 dell'8 giugno 1874. A inaugurare l'evento, il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, che ha evidenziato il ruolo cruciale della professione forense nella storia e nella società italiana.

“È con sincera emozione – ha esordito Greco – che celebriamo questa legge fondamentale, che ha dato vita all'Ordine forense. Per noi avvocati, profondamente convinti del valore sociale della nostra professione, questa ricorrenza rappresenta un momento di riflessione e orgoglio. Gli avvocati italiani hanno contribuito a plasmare e consolidare lo Stato di diritto, dedicandosi con impegno alla tutela dei diritti e al rispetto delle leggi”. Il presidente del Cnf ha poi evidenziato il legame inscindibile tra l'attività forense e i principi democratici: “Ogni giorno riaffermiamo i valori fondanti della Costituzione, dello Stato di diritto, della libertà e della democrazia. Lavoriamo per garantire i diritti dei cittadini, con particolare attenzione ai più vulnerabili, svolgendo una funzione indispensabile per il rafforzamento della democrazia nel nostro Paese”. E ha poi aggiunto: “Le sentenze sono emesse in nome del popolo, ma è il lavoro degli avvocati che assicura la tutela concreta dei diritti, delle difficoltà, degli interessi e persino dei sogni dei cittadini. Affrontiamo le complessità di un sistema giudiziario sempre più farraginoso, con l'obiettivo di rendere la giustizia un servizio realmente accessibile e funzionale”. Il discorso ha toccato anche il tema delle riforme giudiziarie recenti e del ruolo degli avvocati nei Consigli giudiziari: “Chiediamo con forza che venga garantito un maggiore coinvol-

gimento degli avvocati nell'organizzazione del sistema giudiziario, quale rappresentanza diretta dei cittadini e dei loro diritti. Siamo pronti ad assumerci ogni responsabilità per contribuire all'efficienza e all'efficacia della giustizia”.

“L'intelligenza artificiale e la tecnologia – ha affermato Greco – rappresentano una nuova frontiera e un'opportunità da valorizzare per la professione forense. Tuttavia, è indispensabile che queste innovazioni non si trasformino in strumenti di disuguaglianza sociale. L'AI deve essere accessibile a tutti i cittadini e, di conseguenza, anche agli avvocati, per evitare che le disparità economiche creino ulteriori svantaggi a danno dei più vulnerabili”. Infine, il presidente del Cnf ha ricordato il sacrificio di molti avvocati nella difesa della giustizia e nella lotta contro la criminalità: “Numerosi colleghi hanno dato un contributo straordinario alle istituzioni e alla società, alcuni pagando con la propria vita per difendere i principi di giustizia. Li ricordiamo oggi attraverso il video ‘Una storia lunga 150 anni’, che celebra la nostra storia e offre ispirazione a tutta la categoria”. Al termine della tavola rotonda, modera-



Il presidente del CNF, Francesco Greco, e il giornalista, Francesco Giorgino



Il professore Giovanni Maria Flick

ta dal giornalista Francesco Giorgino, alla quale hanno partecipato i parlamentari Maria Elena Boschi (Italia Viva), Valentina D'Orso (Movimento 5 Stelle), Pietro Pittalis (Forza Italia), Debora Serracchiani (Partito Democratico), Erika Stefani (Lega Salvini Premier) e Carolina Varchi (Fratelli d'Italia), il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, ha ribadito che “non c'è democrazia senza gli avvocati. Essi sono pilastri dello Stato di diritto, garanti di una società in cui i diritti non sono solo proclamati, ma effettivamente tutelati”.

“Per questa ragione – ha aggiunto e concluso Greco – non posso che sottolineare con soddisfazione l'attenzione mostrata dal ministro Nordio nel suo intervento verso i temi cari all'avvocatura: il ruolo degli avvocati nei consigli giudiziari, la centralità del riequilibrio tra avvocati e magistrati, e la necessità di una riforma che sancisca il definitivo riconoscimento dell'avvocato in Costituzione. Ho apprezzato inoltre la convergenza manifestata dai parlamentari di maggioranza e opposizione durante la tavola rotonda. Dalle loro dichiarazioni, abbiamo recepito una concreta disponibilità al dialogo con l'avvocatura e con il Cnf per avviare quelle riforme indispensabili alla modernizzazione della giustizia, a partire proprio dall'inserimento del ruolo dell'avvocato nella Carta costituzionale”. All'evento centrale delle celebrazioni per i 150 anni dell'Ordine sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il vicepresidente della Corte costituzionale Giulio Prosperetti, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, in rappresentanza del Governo, e il viceministro Francesco Paolo Sisto. Hanno inoltre partecipato Pasquale D'Ascola, presidente aggiunto della Corte Suprema di Cassazione, Guido Carlino, presidente della Corte dei Conti, Francesco Salzano, Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, e l'Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli. Ha chiuso i lavori il presidente emerito della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick, con una lectio magistralis sul futuro dell'avvocatura, offrendo un'analisi prospettica sulle sfide e le opportunità che attendono la professione.

AVVOCATI, FLICK, “FUTURO DA PROTAGONISTI, TRA SOSTENIBILITÀ, DIRITTI E DIMENSIONE UMANA DELLA GIUSTIZIA”

Nella sua lectio magistralis, Flick ha delineato le sfide future per l'avvocatura italiana, evidenziando il ruolo cruciale dello sviluppo sostenibile, sancito dalla recente riforma costituzionale. “L'avvocatura – ha affermato – deve cogliere l'importanza di questo principio sia nell'esercizio della sua funzione sociale, come impegno a una maggiore conoscenza dei valori fondanti della Costituzione e dell'equilibrio fra diritti e doveri, sia nelle sue prestazioni professionali, soprattutto nei settori dell'ambiente e dell'impresa”.

La protezione dei diritti delle future generazioni è stata uno dei temi cardine del discorso di Flick. “Gli avvocati devono confrontarsi con questioni nuove e fondamentali: i diritti di chi non è ancora nato, i diritti dei bambini e dei giovani già oggi esposti ai rischi del cambiamento climatico e l'equilibrio tra queste categorie. Inoltre, è necessario tutelare i più fragili: donne, migranti, detenuti e anziani”.

Un altro argomento centrale è stato il rapporto tra giustizia e tecnologia. Flick ha messo in guardia contro il rischio di “algocrazia”, ovvero il predominio degli algoritmi nei processi decisionali, sottolineando l'importanza di mantenere una “riserva di umanità” nei procedimenti giuridici. “Occorrono prudenza e formazione digitale per giudici, pubblici ministeri e avvocati, insieme a una tutela costante dei diritti umani e alla garanzia della dimensione umana della giustizia”, ha ribadito. Concludendo il suo intervento, Flick ha auspicato una giustizia equilibrata, frutto della collaborazione tra avvocati e magistrati. “La professionalità, il rigore etico e le responsabilità di giudici e avvocati sono eguali e comuni. Questo giustifica e richiede la partecipazione dell'avvocatura al governo autonomo della magistratura e all'organizzazione degli uffici giudiziari”.

Ordine degli avvocati di Catania, consegnate le medaglie e le spille alla carriera

di Maurizio Ciadamidaro

Nella sala delle Adunanze del Palazzo di Giustizia si è tenuta, il 19 dicembre, la cerimonia, organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania di consegna delle medaglie e delle spille alla carriera per gli avvocati del Foro di Catania. Presenti alla cerimonia Il prefetto Maria Carmela Librizzi, il presidente della corte di appello, Filippo Pennisi; il presidente del tribunale, Francesco Mannino; il procuratore della Repubblica, Francesco Curcio e l'avvocato generale dello stato Angelo Busacca.

In sala anche il sindaco di Catania Enrico Trantino, avvocato e figlio del compianto Enzo Trantino, principe del foro etneo che avrebbe dovuto ricevere nel 2024 la spilla celebrativa per i 60 anni di esercizio della professione.

"Anche per quest'anno un evento con una grande partecipazione e caratterizzato da un forte coinvolgimento emotivo - ha commentato il presidente del Coa, Antonino Guido Distefano - abbiamo di recente perso una figura che per decenni ha dato lustro all'avvocatura e che oggi avrebbe dovuto chiudere questo nostro appuntamento".

"Ricordiamo con affetto, gratitudine e grande commozione l'avvocato Enzo Trantino, maestro di tanti e grande uomo e a lui dedichiamo questa festa dell'avvocatura che dà il senso della continuità di una professione che ha memoria della propria storia, del proprio ruolo sociale che ha avuto e che avrà anche futuro", ha concluso Distefano.

È stata conferita la medaglia d'oro per i cinquant'anni di esercizio della professione forense agli avvocati: Margherita Castelli Zangara, Adele Fischetti, Lidia Gaetani, Giovanni Mangano, Antonino Mirone, Bruno Motta, Pietro Paterniti La Via, Aldo Russo e Giuseppe Zangara.

È stata conferita la spilla celebrativa per i sessant'anni di esercizio della professione forense all'avvocato Gaetano Palumbo e all'avvocato Enzo Trantino. A ritirare la spilla, dopo un primo ricordo fatto dall'avvocato Enzo Mellia, è stato il figlio Enrico, che ne ha ricordato la figura con un intenso e commovente intervento.

La cerimonia si è chiusa con la proiezione di un video dedicato alla vita e alla carriera dell'avvocato Enzo Trantino.





10



11



L'Assistenza di Cassa Forense e le prestazioni a tutela della salute

di Raffaele De Vita

Cassa Forense, come tutti gli Enti di previdenza privati, ha una **mission** costituzionalmente vincolata: quella di garantire ai propri iscritti un **trattamento pensionistico** al termine della loro vita professionale.

Il nostro Ente di previdenza, tuttavia, come suggerisce il suo nome completo, "Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense", non eroga soltanto prestazioni previdenziali, ma anche **prestazioni assistenziali**.

Tutti gli Avvocati, al pari degli altri Cittadini, ricevono dallo Stato una pluralità di servizi, che sono finanziati tramite il ricorso alla fiscalità generale, alla quale concorrono anche gli Avvocati con il pagamento delle tasse.

L'assistenza che Cassa Forense fornisce ai propri iscritti è una **prestazione aggiuntiva** rispetto a quella offerta dallo Stato, che viene finanziata ricorrendo a parte della contribuzione versata dagli iscritti.

Gli Avvocati, insomma, con **spirito solidaristico e di appartenenza alla categoria**, rinunciano ad una piccola porzione della loro futura pensione per consentire all'intera Avvocatura, ed in particolare alla sua parte più fragile, di fruire delle prestazioni assistenziali erogate dall'Ente, finalizzate a dare sollievo agli iscritti per quelle situazioni di difficoltà in cui possono venirsi a trovare anche durante la loro vita professionale.

L'erogazione di queste prestazioni assistenziali, che nel bilancio preventivo 2025 ammontano a circa **ottantuno milioni di euro**, avviene in forza di un apposito regolamento.

L'attuale **Regolamento dell'Assistenza**, entrato in vigore l'1.1.2024, ha comportato un importante "restyling" del precedente testo, i cui istituti, seppur singolarmente in gran parte confermati,

sono stati riorganizzati secondo una nuova logica, quella del c.d. "**welfare attivo**", in grado di rappresentare una risposta concreta ai bisogni dell'Avvocatura.

Il **sostegno all'attività professionale** degli iscritti è stato, infatti, posto al centro dell'attività assistenziale di Cassa Forense, con l'obiettivo di individuare modalità di intervento in grado di favorire la crescita professionale e reddituale degli iscritti, la loro formazione e specializzazione, l'organizzazione degli Studi Legali e la loro transizione digitale.

Ciò non di meno, la fetta maggiore delle risorse stanziata da Cassa Forense per l'assistenza vengono tutt'ora assorbite dalle **prestazioni a tutela della salute**, ed in particolare:

- dalla polizza assicurativa sanitaria;
- dalla polizza assicurativa per la premorienza (temporanea caso morte);
- dai contributi per ricoveri di lungodegenza, erogati tramite bando.

La polizza sanitaria collettiva

Cassa Forense seleziona la compagnia assicurativa tramite una **gara europea**, alla quale invita a partecipare tutti i principali operatori del mercato. La polizza precedente, che ha coperto il periodo 1.4.2021 - 31.3.2024, è stata oggetto di proroga semestrale sino al 30.9.2024 poiché le numerose gare indette sia da EMAPI (Ente di

Mutuo Assistenza per i Professionisti Italiani) che da Cassa Forense erano andate deserte. Le ragioni del disinteresse delle compagnie di assicurazione includono l'incremento dei costi sanitari post-Covid; l'aumento dell'età media della platea degli Avvocati; le perdite economiche riportate con la precedente polizza. La sottoscrizione della **nuova polizza assicurativa**, affidata per il **triennio 1.10.2024 - 30.9.2027** da Cassa Forense alla Coassicurazione Unisalute S.p.A., Reale Mutua di Assicurazioni e Poste Assicura S.p.A., è frutto di tutte queste difficoltà, che sconta attraverso una rimodulazione delle prestazioni garantite.

La polizza sanitaria collettiva base, erogata automaticamente, tutela gli iscritti in presenza di **ricovero conseguente ai grandi interventi chirurgici o ai gravi eventi morbosi** previsti nel rinnovato nomenclatore.

La copertura include, oltre alle spese di ricovero e intervento, anche:

- spese pre ricovero (effettuate nei 90 giorni antecedenti al ricovero),
- spese post ricovero (effettuate nei 120 giorni successivi alle dimissioni),
- spese di viaggio e trasporto dell'Assicurato e dell'accompagnatore, rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore, spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici, terapeutici e sanitari.

L'assicurazione opera in tre distinte forme:

- l'assistenza diretta (affidando alla Centrale Operativa di Unisalute la scelta della struttura tra quelle convenzionate, con una franchigia del 10%);
- l'assistenza indiretta (domandando entro due anni dall'evento il rimborso delle spese sostenute, con una franchigia del 20% e un massimale di 10.000 euro);
- l'indennità sostitutiva (pari a € 105,00 per ogni giorno di ricovero in caso di grande intervento chirurgico, e ad € 80,00 per ogni giorno di ricovero in caso di grave evento morboso).

La polizza sanitaria collettiva base include le **cure oncologiche** (terapie radianti e chemioterapiche), nelle forme dell'assistenza diretta (con scoperto del 10%) o indiretta (con scoperto del 20%), in regime di ricovero, day hospital ed extra-ricovero, con massimale annuo di € 3.500,00 per nucleo familiare.

All'interno della copertura base è inclusa la **medicina preventiva**, che dà diritto:

- per tutti: Prelievo venoso, Urea, ALT, AST, Gamma GT, Glicemia, Colesterolo totale, Colesterolo HDL, LDL, Trigliceridi, Creatinina, Emocromo, Tempo di tromboplastina parziale (PTT), Tempo di protrombina (PT), VES, Urine, Elettrocardiogramma.
- per i soli ultracinquantenni: per gli uomini, a ricerca sangue occulto feci, radiografia polmonare, ecodoppler TSA, PSA; per le donne, a ricerca sangue occulto feci, radiografia polmonare, ecodoppler TSA, mammografia o ecografia mammaria.

La polizza base può essere estesa ai familiari conviventi sino a 80 anni di età con un premio a carico dell'iscritto che varia da € 250,00 a € 950,00 in funzione dell'età.

L'iscritto, sempre a pagamento, può, inoltre, sottoscrivere per sé o per i propri familiari conviventi anche un piano sanitario integrativo, il cui premio annuale, in funzione dell'età, varia da € 768,00 a € 2.400,00. In caso di prima adesione/estensione, i termini di aspettativa per la copertura sanitaria nel caso di malattia sono pari a 120 giorni.

La polizza premorienza (temporanea caso morte)

È una polizza sottoscritta da Cassa Forense con premio a proprio carico che, in caso di decesso dell'iscritto, che non abbia compiuto 75 anni di età alla data di decorrenza dell'iniziale copertura assicurativa, garantisce ai suoi eredi l'erogazione di una somma di **€ 7.050,00**.



Raffaele De Vita, Delegato Cassa Forense

Tale importo può essere aumentato, su base volontaria, con un onere aggiuntivo a carico dell'iscritto. **Il bando per l'assegnazione di contributi per spese di ospitalità in caso di riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti.** È un bando, pubblicato annualmente, che consente agli iscritti che si trovino costretti a ricoveri di lungodegenza di chiedere un contributo proporzionale alla durata del ricovero, per un massimo di € 8.000,00 per l'intera annualità.

Il Progetto Mens sana in Corpore sano

La tutela della salute degli iscritti viene portata avanti da Cassa Forense anche con altre iniziative, tra le quali il progetto "Mens sana in Corpore sano - Cultura & Prevenzione della Salute" avviato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, che si prefigge l'obiettivo di promuovere il benessere e la salute mentale degli Avvocati, nonché di ridurre la mortalità prematura da malattie non trasmissibili, attraverso la prevenzione e il trattamento delle patologie.

Il progetto, che si articola in ventisei tappe al fine di raggiungere tutti i Distretti di Corte di Appello, è composto sia da giornate di formazione, mirate a promuovere la cultura del benessere fisico e mentale, sia da giornate dedicate a screening medici mirati a individuare e correggere i fattori di rischio della salute, il "Longevity Screening". L'attività di screening consiste nella valutazione dei seguenti fattori: dieta equilibrata, esercizio fisico, indice di massa corporea, misurazione del rapporto vita-fianchi, verifica della pressione arteriosa, del colesterolo e della glicemia, della massa e della forza muscolare, della funzione respiratoria e della qualità del sonno; il tutto al fine di valutare, all'esito dello screening, i fattori di rischio cardiovascolare anche in funzione dell'età e del sesso.

Le convenzioni a tutela della salute

Le iniziative a sostegno della salute portate avanti da Cassa Forense includono anche la sottoscrizione di convenzioni, quali:

- la **polizza Long Term Care** con Zurich, per poter usufruire di una rendita vitalizia nel caso di non autosufficienza;
- la **card SiSalute**, per poter usufruire di sconti per visite, esami, accertamenti e terapie ri-

abilitative presso tutte le strutture sanitarie del network;

- il **pacchetto di servizi alla salute Medi-c4all-Plus**, che dà diritto a sconti e agevolazioni per le prestazioni di interventi chirurgici, di tutta la diagnostica (esami, visite, check-up), servizi di fisioterapia, odontoiatria da effettuarsi presso le cliniche convenzionate con **My Assistance** in tutta Italia.

Tutte queste misure dimostrano l'importanza della tutela della salute per Cassa Forense: promuovere il benessere fisico e mentale degli iscritti significa rafforzare anche la loro capacità di affrontare le sfide della professione, contribuendo al contempo sia al loro benessere individuale, sia alla crescita professionale e reddituale dell'intera Avvocatura.

PDUA CASSA FORENSE

PDUA è una piattaforma web basata sul cloud e accessibile da ogni dispositivo: sia mobile che fisso, in grado di integrarsi con gli strumenti già a disposizione degli avvocati.

Offre uno spazio personale cloud per creare, consultare e scaricare fascicoli, anagrafiche e utilizzare filtri di ricerca avanzati. Gestisce il PCT: consultazione dei registri di cancelleria, compilazione e deposito atti, firma digitale e gestione PEC. L'agenda si sincronizza con i calendari esterni e con Polisweb, includendo scadenze e udienze. PDUA facilita l'accesso ai processi telematici e al pagamento delle spese di giustizia.

Per il primo accesso è necessario autenticarsi all'interno della propria posizione personale.



La Cassazione interviene sulla collaborazione dell'avvocato in regime di monocommittenza

di Palma Balsamo

L'Ottavo Rapporto sull'Avvocatura di Cassa Forense, realizzato in collaborazione con il Censis, ci dice non solo che negli ultimi tre anni il numero di professionisti legali iscritti è stato progressivamente in calo, ma che nel periodo tra il 2022 e il 2023, abbiamo assistito a significativi cambiamenti nella distribuzione degli iscritti attivi alla Cassa Forense per anzianità.

Nel 2022, gli iscritti attivi con meno di 9 anni di esperienza rappresentavano oltre un terzo del totale degli iscritti, costituendo la fetta più ampia del totale con il 34,7%. Mentre, nel corso del 2023, questa categoria ha subito una contrazione significativa, scendendo al 22,6%. Questa tendenza di invecchiamento degli iscritti attivi si rispecchia anche nella crescita dell'età media, che dal 2002 al 2023 è passata da 42,3 anni a 48,3 anni, coinvolgendo tutti gli avvocati iscritti alla Cassa Forense a prescindere dal genere.

La stessa indagine ci dice "come spesso accade, la realtà ha superato da tempo i confini delle previsioni normative. La concezione tradizionale della libera professione, basata su scenari economici, sociali e tecnologici ormai superati o radicalmente cambiati, non sempre riflette la situazione attuale. È emersa una realtà in cui molti avvocati lavorano esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di altri colleghi, senza possedere un proprio studio o clientela. Questo fenomeno è diventato diffuso e consolidato nel tempo, mostrando una pratica professionale che si adatta alle esigenze e alle dinamiche del mercato legale contemporaneo, ma che mette in una posizione svantaggiata l'avvocato collaboratore, che in assenza di una regolamentazione contrattuale, rimane senza diritti e obblighi ben definiti tra le parti". Nonostante risulti che solo una

piccola percentuale, pari al 5,7% degli avvocati, operi in regime di collaborazione esclusiva, ovvero in monocommittenza, modello più diffuso nel Nord-Ovest (10,8%), seguito dal Nord-Est e dal Centro (6,8% e 6,0%), mentre nel Sud e Isole è meno comune, con solo il 2,7% degli avvocati che rientra in questa categoria, probabilmente i numeri sono ben maggiori, esistendo una certa difficoltà nella emersione di rapporti che non godono, negli studi medio-piccoli, di alcuna formalizzazione.

In questo contesto ha fatto discutere la recente sentenza della **Corte di Cassazione 4 novembre 2024 n.28274**, che, con riguardo alla qualificazione dell'attività professionale svolta da una avvocatessa in uno Studio legale di grandi dimensioni, in cui operano professionisti associati e altri non associati, ne ha escluso il carattere subordinato.

Va premesso che principio cardine del diritto del lavoro è quello della "indisponibilità del tipo", vale a dire che le parti non possono qualificare come autonomo un rapporto di lavoro che si svolge, nei fatti, come se fosse subordinato, assegnando cioè al contratto una denominazione giuridica difforme dall'effettiva sostanza obbligatoria del medesimo, con finalità elusiva della normativa altrimenti applicabile. Pertanto, se il lavoratore è sottoposto ai poteri caratteristici della subordinazione, a nulla vale la menzione nel contratto che il rapporto è di natura autonoma. Per più che consolidata giurisprudenza, l'elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. La giurisprudenza, in particolare, ha chiarito

che tale potere direttivo non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto di lavoro autonomo, ma deve esplicitarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale.

La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che gli ulteriori caratteri del rapporto lavorativo - quali, ad esempio, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio, l'osservanza di uno specifico orario, le modalità di erogazione della retribuzione, l'utilizzo di strumenti del datore di lavoro - non hanno valore decisivo ai fini della prospettata natura subordinata del lavoro, ma carattere sussidiario e funzione indiziaria tutte quelle volte in cui non sia agevole l'accertamento della eterodirezione a causa della peculiarità delle mansioni espletate.

La Suprema Corte con due sentenze (n. 29973/2022 e n. 25064/2022), in coerenza con molti altri precedenti con qualche differenza nell'iter argomentativo, afferma la rilevanza degli indici sussidiari sintomatici della subordinazione nei casi in cui l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del contenuto professionale particolarmente elevato, o, al contrario, elementare. Inoltre, la sentenza n.25064/2022 richiama un precedente specifico delle Sezioni Unite (n. 379/1999) e, in coerenza con quest'ultima decisione, stabilisce che il giudizio sugli indici deve essere realizzato attraverso una "valutazione globale dei medesimi", che possono essere "assunti come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività" della sussistenza del lavoro subordinato.

È pertanto alla luce delle particolari caratteristiche della prestazione, e delle sue modalità di esecuzione, che va valutata l'esistenza della subordinazione.

Nei precedenti di legittimità che hanno affrontato il tema della qualificazione come autonoma o subordinata dell'attività resa da un professionista in uno studio professionale, trattandosi di prestazioni professionali che per loro natura non richiedono l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini specifici e nell'esercizio del potere disci-



plinare, si è affermato che *"la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui"* (Cass. n. 5389/1994; n. 9894/2005; n. 3594/2011; n. 22634/2019).

Nella sentenza n.28274/2024 la Cassazione correttamente opera la ricognizione dei principi sopra accennati. Ma poi finisce per attribuire a criteri sussidiari piuttosto chiari un significato in aperta contraddizione rispetto alla normale esperienza. Così la circostanza che *"la predisposizione del regolamento e degli altri documenti, così come l'esercizio dei poteri decisionali e di gestione, facesse capo esclusivamente ai soci"*, viene considerata rispondere essenzialmente all'esigenza di coordinamento dell'attività dei numerosi professionisti coinvolti.

Tutti i professionisti, compresi i soci, lavorano per lo Studio, che in via esclusiva intrattiene i rapporti contrattuali con i clienti ed emette le fatture nei confronti degli stessi? Solo *"regole che compongono - insieme ad una serie di altri dati, come l'utilizzo da parte dei professionisti delle risorse (locali, strumenti informatici, dipendenti) dello Studio - un sistema organizzato all'interno del quale il singolo avvocato decide di prestare la propria attività professionale, accettando alcune limitazioni in cambio di altrettante agevolazioni e prerogative"*. La compilazione dei "time sheet", richiesta a tutti i professionisti dello Studio? Rispondeva a mere esigenze di natura contabile e non nascondeva alcuna forma di controllo

sui tempi dell'attività svolta. La necessità di predisporre un piano ferie come da regolamento? Solo per consentire a tutti di sapere chi fosse presente in studio e chi no in una certa data.

La previsione di un compenso fisso mensile? Circostanza inidonea ad incidere sull'inquadramento tipologico della fattispecie per il rilievo pacificamente sussidiario di tale elemento nell'indagine sulla natura subordinata o autonoma di un rapporto e sia perché gli avvocati dello Studio partecipavano a quanto ricavato dalle pratiche relative ai clienti da ciascuno procurati.

Di fronte a queste affermazioni, e, non si nasconde, ad un certo disorientamento che provocano, vanno svolte alcune considerazioni.

Innanzitutto stupisce una così analitica disamina della valutazione dei fatti appurati dalla Corte di merito, rispetto al tenore normale delle decisioni di legittimità, e pur osservando la Cassazione che non possono le critiche alla sentenza di merito *"validamente spingersi fino a degradare nella contrapposizione sull'apprezzamento di merito dei singoli dati di giudizio, come noto preclusa in questa sede di legittimità, specie in una ipotesi, come quella in esame, di cd. doppia conforme"*.

Si ha la sensazione che la Corte, pur potendo limitarsi a dichiarare inammissibile un ricorso che propone una diversa interpretazione da quella fornita, insindacabilmente, dal giudice del merito, che pure ha preso in considerazione tutti gli elementi di fatto, specificamente affronta ciascuno dei parametri considerati quasi per escluderne il valore indiziario della subordinazione anche oltre il caso concreto, con valenza più generale. Voglio dire che la Cassazione avrebbe potuto limitarsi ad osservare che la Corte di merito si era attenuta alle linee direttrici indicate dalla giurisprudenza di legittimità ed aveva indagato, esaminando il complesso materiale istruttorio, non solo sul potere di conformazione esercitato dai soci di riferimento sul contenuto professionale dell'attività svolta dalla ricorrente, escludendone l'esistenza, ma anche sul modo in cui l'attività della stessa era inserita e regolata all'interno dello Studio legale. Invece smonta il valore di tutti i parametri normalmente ritenuti indiziari del lavoro subordinato.

Ancora maggiori perplessità suscita la decisione laddove conferma la irrilevanza della que-

stione di legittimità costituzionale degli articoli 61, comma 1, e 69, comma 1, del decreto legislativo 276 del 2003 e dell'articolo 2, del decreto legislativo 81 del 2015, nella parte in cui escludono dal loro ambito di applicazione rispettivamente "le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali" e "le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi", per la inidoneità della questione a consentire il risultato auspicato, a causa della permanente incompatibilità dell'esercizio della professione forense in regime di subordinazione, secondo il disposto della legge professionale.

Ma il giudizio sulla esistenza di una violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza dell'esclusione, per le sole attività riconducibili alle professioni ordinarie, della estensione delle tutele previste per il lavoro subordinato anche per la collaborazione eterodiretta, in ragione della normale debolezza del prestatore d'opera rispetto al committente, non può essere condizionato dalla incompatibilità con il lavoro subordinato attualmente prevista dalla legge professionale forense. Quest'ultima correttamente tutela il principio delle garanzie di autonomia e indipendenza dell'avvocato, a garanzia sia del corretto esercizio della professione nei confronti del cliente, sia del ruolo insostituibile al medesimo spettante per la tutela dei diritti fondamentali.

Il Giudice però deve analizzare le singole situazioni in base alle caratteristiche concrete del rapporto, senza poter desumere l'assenza di subordinazione dal divieto di iscrizione all'albo in presenza dello svolgimento di qualsivoglia lavoro subordinato, perché questo attiene solo alla successiva incompatibilità, ma non deve condizionare la qualificazione della fattispecie.

Probabilmente la decisione della Cassazione è stata influenzata, rispetto a precedenti giurisprudenziali di segno diverso, dal fatto che la ricorrente avesse impugnato il recesso, qualificandolo come licenziamento, chiedendo quindi la reintegrazione nel posto di lavoro. Conseguenza sicuramente dirompente rispetto alla nostra professione. E, proprio con riguardo a detto profilo, si palesa con evidenza la necessità di un intervento normativo che tenga conto della peculiarità della prestazione. Non è infatti estraneo all'ordinamen-

to giuslavoristico il principio per cui, in quei rapporti, pur caratterizzati dalla subordinazione, in cui è preponderante l'elemento della fiducia, vi è una esclusione della tutela reintegratoria contro i licenziamenti, come nel caso dei dirigenti o del lavoro domestico. Il Congresso Forense ha approvato una mozione al fine di introdurre, nella regolamentazione di rapporti di collaborazione in regime di monocommitenza, l'obbligo della forma scritta del contratto di prestazione d'opera intellettuale, un compenso minimo inderogabile,

e un insieme di diritti che vanno dal rimborso spese per la formazione, per il conseguimento del titolo di specialista e per la polizza RC professionale, all'obbligo di preavviso per esercitare il recesso ed a particolari garanzie in caso di gravidanza, adozione, malattia o infortunio. I tempi sono maturi per assicurare anche agli avvocati collaboratori una base minima di tutele, e così tentare di porre un argine alla fuga dalla professione forense delle giovani generazioni.

INSEDIAMENTO L'11 NOVEMBRE DEL NUOVO PROCURATORE DISTRETTUALE DI CATANIA FRANCESCO CURCIO, IL SALUTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA

18

Nel saluto, nel corso della cerimonia presso il salone delle Adunanze del Palazzo di Giustizia, il presidente del Coa, Antonino Guido Ninni Distefano, ha voluto ringraziare la dottoressa Agata Santonocito che "ha svolto il ruolo di Procuratore della Repubblica, non come una mera facente funzioni, che si sia limitata ad adempiere a compiti di ordinaria amministrazione, perché questo sarebbe stata impossibile per un così lungo lasso di tempo, ma lo ha fatto con un tocco di sobrietà e di distacco che, al redde rationem, la può vedere, io credo, giustamente appagata non solo per l'impegno profuso ma anche per i risultati raggiunti".

Quindi rivolgendosi al neo Procuratore Curcio, ha ricordato: "La scommessa, qui probabilmente più che altrove, è quella di recuperare il senso e la 'convenienza', direbbe Stuart Mill, della legalità, la convinzione che Giustizia è Bene della comunità, ma anche di ogni singolo individuo. Per questa ragione, sottolinea Distefano, ".è imprescindibile l'autorevolezza e la credibilità delle Istituzioni, in primo luogo, su questo tema, della Giurisdizione. Lei giunge a Catania in un momento in cui anche questa Città è coinvolta in un aspro confronto tra le Istituzioni che vede coinvolta la Giurisdizione e si realizza attraverso la personalizzazione e la delegittimazione reciproca.

Queste battaglie non possono concludersi con vincitori e vinti perché se questo accadesse tutti saremmo sconfitti e prima di tutto la nostra democrazia. Sono atteggiamenti che l'Avvocatura stigmatizza perché quando vengono messe in discussione le regole e le garanzie, i cittadini e prima di tutti i più deboli subiscono un pregiudizio irreparabile e, come non ci manca di assistere anche in questi giorni si innesca un meccanismo in cui proprio le Istituzioni rimangono stritolate dalla rissa social - mediatica."

Infine il presidente del Coa ha rivolto un invito: "Il Foro di Catania ha una lunga e fervida tradizione giuridica, ma è anche particolarmente attento a svolgere il proprio ruolo all'interno della Giurisdizione facendo sentire la propria voce, rivendicando la totale e necessaria distinzione dei ruoli tra Magistratura ed Avvocatura. Da sempre, quindi, ha improntato il confronto con tutti gli Uffici Giudiziari ad una serena e proficua collaborazione, consapevole che proprio chi ricopre ruoli istituzionali, ma più in generale tutti coloro che sono chiamati a contribuire al funzionamento della Giustizia hanno una grande responsabilità".



Intelligenza artificiale e professione forense, una convivenza difficile?

L'Avvocatura nel presente, e per il futuro, affronta le sfide dell'innovazione tecnologica e dell'IA.

di Giuseppe Sileci

Da tempo l'umanità convive abbastanza pacificamente con forme più elementari di intelligenza artificiale.

Dai primi calcolatori, passando per il personal computer, gli smartphone, alexa, il rapporto tra gli esseri umani e questa tecnologia è stato di incondizionata fiducia nel progresso e nella innovazione, anche perché si è trattato di invenzioni che, affiancandosi all'attività umana, ne hanno molto spesso semplificato i compiti, rendendo la vita più piacevole e "smart".

Ben altra è stata l'accoglienza riservata alla intelligenza artificiale di ultima generazione, la IA generativa della cui esistenza si è avuta definitivamente notizia con il lancio di Chatgpt, ma che ben prima aveva cominciato ad insinuarsi nelle nostre vite senza che ne avessimo chiara consapevolezza: si pensi a tutti i siti internet nei quali il singolo utente poteva "conversare" attraverso una chatbot.

Per la prima volta il mondo si è diviso tra ammiratori e detrattori, con più di qualche voce critica e/o preoccupata tra gli stessi sviluppatori di questa nuova tecnologia.

In generale l'uomo ha sempre avuto un po' paura delle novità, specie quando queste minacciano l'occupazione umana promettendo di sostituirla con "macchine".

Però mai c'è stato nel recente passato un timore così diffuso sulle potenzialità negative di uno sviluppo tecnologico che abbia nell'intelligenza artificiale la "locomotiva" del XXI secolo.

Eppure, anche la diffusione di forme "più elementari" di intelligenza artificiale e più in generale la tecnologia ha avuto spesso un impatto sul mondo del lavoro, favorendo (o meglio causando) la sostituzione dell'uomo con macchine: ma

questi effetti non sono mai stati avvertiti come un reale pericolo, forse perché hanno interessato lavori poco qualificati.

Adesso che la IA Generativa insidia seriamente il lavoro intellettuale, il livello di guardia si è immediatamente alzato tanto da fare registrare a livello planetario, con l'Unione Europea capofila che ha recentemente varato l'IA Act, iniziative legislative mirate a regolare il fenomeno.

Se i "lavoratori della conoscenza" sono minacciati dalla "macchine pensanti", la professione forense non è dunque al riparo dagli effetti - talvolta descritti in modo apocalittico - che l'intelligenza artificiale potrebbe avere sul modo di esercitare l'attività legale.

In verità è la stessa intelligenza artificiale che contribuisce ad alimentare quella che potremmo definire una solida diffidenza che talvolta sconfinava nel pregiudizio: basta interrogare Chatgpt per apprendere che tra le professioni intellettuali maggiormente a rischio vi è quella dell'avvocato.

Sia chiaro, gli avvocati sono in ottima compagnia; ma in questa sede dovremo cinicamente disinteressarci del destino degli altri professionisti e concentrarci sul mondo forense.

19



Ed allora bisogna dare atto – per onestà intellettuale – che il lavoro dell'avvocato negli ultimi trenta anni non è stato insensibile alle lusinghe della tecnologia: siamo passati dalla ricerca della giurisprudenza su polverosi repertori cartacei alle banche dati on line e più in generale all'uso massiccio di internet e della mole sterminata di notizie ed informazioni (non sempre adeguatamente verificate, ma questo sino ad oggi non pare abbia costituito un problema serio) che la rete mette democraticamente a disposizione di tutti.

E' innegabile, la tecnologia ha semplificato e reso più celere il lavoro di ricerca del dato normativo e della giurisprudenza, ma è sempre stato compito dell'avvocato organizzare i dati acquisiti ed impostare le difese più efficaci e persuasive.

In breve, le informazioni reperite sulla rete sarebbero state di nessuna utilità se una mente umana non le avesse poi ordinate secondo precisi criteri logici.

20 Questo paradigma oggi vacilla perché quella stessa operazione è in grado di farla una mente artificiale, forse.

Non è un caso, quindi, se gli organismi di rappresentanza degli ordini forensi europei e nazionali – nelle more dell'iter legislativo che avrebbe condotto alla approvazione del IA Act – si sono affrettati ad elaborare linee guida e raccomandazioni sull'uso saggio della intelligenza artificiale generativa.

Già nel 2020 il Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), con le Considerations on the legal Aspects of artificial intelligence, per un verso evidenziava i vantaggi dell'uso in ambito legale di sistemi di IA (che certamente favoriscono una maggiore speditezza nel reperire informazioni pertinenti) ma, per altro verso, ammoniva sui rischi intrinsecamente connessi alla utilizzazione di questa tecnologia, esortando gli avvocati ad effettuare un accurato lavoro di revisione degli output generati dalla IA ed a prestare massima attenzione per assicurare il rispetto del segreto professionale e la privacy dei clienti.

Più recentemente, nel 2023, anche la Federation des Barreaux d'Europe (FBE) ha pubblicato le proprie "Linee guida rivolte agli avvocati per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai modelli linguistici di grandi dimensioni e dalla intelligenza artificiale generativa" che si compen-

diano nei seguenti sette punti: 1) comprendere la tecnologia della IA generativa; 2) riconoscere le limitazioni e il contesto; 3) rispettare le regole esistenti sulla IA; 4) integrare le competenze legali; 5) assicurare il rispetto del segreto professionale; 6) garantire la protezione dei dati personali e della privacy; 7) informare i clienti ed assumersi la responsabilità.

Per ragioni di spazio, in questa sede non sarà possibile esaminare nel dettaglio le singole "regole di comportamento" raccomandate dalla FBE, ma non sfuggirà che queste si collocano nel solco già tracciato dalla CCBE, soprattutto per ciò che concerne il segreto professionale e gli obblighi nel trattamento dei dati personali.

Più nello specifico, la linea guida 2 (riconoscere le limitazioni e il contesto) raccomanda di tenere sempre presente che i sistemi di IA potrebbero non essere stati progettati per un utilizzo professionale in ambito legale e che questo deficit del loro "design" e più in generale la diretta correlazione tra qualità e quantità dei dati ed accuratezza degli output impongono all'utilizzatore (deployer, secondo la definizione che adesso ne dà il regolamento sulla IA) di sottoporre ad attenta revisione i risultati generati dalla intelligenza artificiale.

La linea guida 4 (integrare la competenza giuridica) esorta gli avvocati a non pensare di sostituire il loro indispensabile giudizio critico con gli algoritmi e tanto meno di credere che l'intelligenza artificiale possa sopperire ad eventuali deficit di competenza professionale.

La linea guida 7 (informare il cliente e assumersi la responsabilità) per un verso invita gli avvocati ad essere trasparenti con i clienti, avvertendoli che nello studio si utilizzano sistemi di intelligenza artificiale ed illustrando loro i vantaggi ma anche i limiti di questa tecnologia; per altro verso sconsiglia di automatizzare fasi sostanziali della propria attività ricorrendo a sistemi di IA generativa generica.

Assai eloquenti, infine, sono le conclusioni delle Linee guida che, "pur riconoscendo i notevoli vantaggi dell'utilizzo dell'IA generativa in ambito legale", mettono in guardia "dall'adibire frettolosamente e in modo inappropriato gli strumenti di GenAI a compiti che sono al centro della competenza legale e del rapporto cliente – avvocato".

Anche il G7 della Avvocature, riunitosi a Roma



ad aprile di quest'anno, ha elaborato una serie di "raccomandazioni" sulla intelligenza artificiale e sui doveri deontologici dell'avvocato che faccia uso di questi sistemi, delle quali si è già dato conto (Sileci G., Intelligenza artificiale, le raccomandazioni del G7 dell'Avvocatura, Vita Forense n. 2 giugno 2024 al quale si rinvia per brevità) e che qui pare opportuno rapidamente richiamare per ricordare l'attenzione degli organismi rappresentativi della categoria sui profili deontologici che vengono in rilievo con l'uso di questa tecnologia ed il conseguente dovere del professionista di informare adeguatamente il proprio cliente se nello svolgere il proprio mandato si avvale di sistemi informatici basati su Natural Language Processing (NPL).

Frattanto, è iniziato in Senato l'iter del DDL n. 1146, intitolato "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale", che dedica una norma alle professioni intellettuali.

I due commi di cui si compone l'art. 12 del DDL sostanzialmente recepiscono ed elevano al rango di norma primaria due principi ripetutamente enunciati nelle Linee guida e raccomandazioni nel tempo varate dalle Associazioni che riuniscono gli ordini forensi europei e dall'Avvocatura istituzionale.

Il primo comma, infatti, stabilisce che l'uso della IA è consentito solo per attività strumentali e di supporto all'attività professionale, dovendo essere sempre prevalente l'apporto intellettuale umano.

Tanto dovrebbe voler dire che gli avvocati potranno adoperare questi sistemi per ricercare la normativa e la giurisprudenza pertinente, per esaminare e sintetizzare documenti, per valutare le probabilità di successo o insuccesso di una

data strategia difensiva, ma mai potranno affidare all'algoritmo la soluzione giuridica della questione controversa ed ancor meno la potranno supinamente fare propria trasfondendola nell'atto processuale.

Il secondo comma, invece, rafforza il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, stabilendo che il primo informi adeguatamente il secondo di fare uso di sistemi di IA e che ciò avvenga con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Il Consiglio Nazionale Forense ha presentato una proposta di emendamenti con la quale suggerisce: a) di rimodulare il secondo comma dell'art. 12, che dovrebbe prevedere che "il professionista informa il cliente dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella realizzazione della prestazione intellettuale. L'omessa informazione è valutata ai fini deontologici"; b) di aggiungere due ulteriori commi.

In particolare, il terzo comma dovrebbe esplicitare chi è responsabile dell'uso di questi sistemi, ossia sempre il professionista, indipendentemente dal livello di automazione raggiunto dalla intelligenza artificiale; il quarto comma, infine, stabilisce il divieto di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale non validati ai sensi del Regolamento UE 1986/24.

Si tratta di disposizioni (tanto quelle già previste dal DDL quanto gli emendamenti proposti dal CNF) abbastanza condivisibili e coerenti con la normativa europea, anche se qui giova richiamare l'attenzione su un aspetto di potenziale conflitto.

Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale individua attività nelle quali l'uso di sistemi di IA è tassativamente vietato; altre nelle quali l'uso di questi sistemi è classificato "ad alto rischio" e sono dettagliati i requisiti di conformità cui devono conformarsi i sistemi immessi nel mercato e gli obblighi dei fornitori e dei deployer; infine, modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico e modelli di IA per finalità generali che non presentano rischi sistemici.

Le attività nelle quali l'uso dell'intelligenza artificiale è classificato "ad alto rischio" sono quelle individuate nell'allegato III, e tra queste vi è l'amministrazione della giustizia (punto n. 8), che però pare riguardare solo l'attività dei giudici giacché sono "ad alto rischio" i sistemi "destinati ad essere usati da un'autorità giudi-

ziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie".

Ben difficilmente, quindi, si potranno classificare "ad alto rischio" quei sistemi di IA destinati ad implementare l'attività forense ed a coadiuvare l'avvocato nell'esercizio della professione.

Tanto non vuol dire – ovviamente – che questi sistemi saranno sottratti ad ogni tipo di controllo, ma che non dovrebbero soggiacere ai requisiti più rigorosi previsti per quelli che saranno adoperati dai giudici o dai conciliatori.

Tuttavia, si può ragionevolmente ritenere che, più che la norma, il controllo sulla efficacia e qualità di questi sistemi sarà esercitato dai medesimi utilizzatori, che dovendoli adoperare per scopi professionali ben difficilmente, si immagina, saranno disponibili ad impiegare risorse economiche per acquistare "prodotti" che non soddisfino minimi standard qualitativi.

Si è detto, prima di dare conto delle posizioni assunte dalle rappresentanze dell'Avvocatura europea e nazionale e del legislatore italiano, che "forse" l'intelligenza artificiale generativa metterà in discussione il paradigma sul quale si è retta per secoli la professione forense, al centro della quale c'è sempre stato l'uomo, con le proprie competenze ma anche con i propri limiti, quale decisore delle linee difensive più acconce allo scopo.

La formula dubitativa è d'obbligo, perché almeno due sembrano attualmente gli ostacoli ad una massiccia diffusione dei sistemi di IA negli studi legali.

Prescindendo in questa sede da ogni considerazione sulle dimensioni medie degli studi italiani e sulla propensione ad effettuare questo tipo di investimenti, un primo elemento di criticità può essere rappresentato dalla qualità dei dati sui quali dovrebbero lavorare gli algoritmi: se il dataset da dare "in pasto" agli algoritmi per il loro adeguato autoapprendimento è costituito dalla giurisprudenza e dalla dottrina, oggi questo "patrimonio" solo in minima parte è liberamente accessibile su internet perché o è coperto dal diritto d'autore (i contributi della dottrina più autorevole) o è reperibile su siti ri-

servati agli abbonati (la giurisprudenza) ovvero la qualità della fonte – a causa di un linguaggio molto tecnico ed alla anonimizzazione dei dati sensibili – aumenta in maniera esponenziale il rischio di "allucinazioni" (così sono definite in gergo le informazioni generate da un sistema di intelligenza artificiale che non corrispondono alla realtà o che non sono coerenti con i dati forniti alla macchina).

In secondo luogo, non è trascurabile una riflessione sulla effettiva potenzialità della intelligenza artificiale di snellire e semplificare il lavoro dell'avvocato se il risultato restituito dall'algoritmo dovrà sempre essere sottoposto ad attenta revisione.

Vero è che quando un professionista si avvale della collaborazione di un collega di studio, ciò non lo esime dal dovere di verificare la correttezza e la esattezza del lavoro affidato al collaboratore, ma è anche vero che il rapporto umano consente di comprendere come ed attraverso quale iter logico giuridico il collaboratore è pervenuto alla conclusione sottoposta a supervisione.

Uno dei maggiori problemi che si incontrano utilizzando i sistemi di IA consiste invece – nel rapporto uomo / macchina – nella difficoltà di comprendere come la macchina è pervenuta a quel determinato esito, rimanendo ciò spesso privo di valida spiegazione.

Ed allora, se il floppy disk prima e le banche dati online nel più recente passato hanno segnato la fine dei repertori di giurisprudenza cartacei, perché l'uomo avvocato ha trovato senz'altro più pratica la ricerca "virtuale" mediante parole chiave, potrebbe non essere così scontata la transizione da metodi di lavoro che potremmo definire "classici" ad una realtà professionale in cui la farà da padrone il "prompting legale", ossia "la pratica di formulare richieste o domande specifiche a modelli di linguaggio, per ottenere risposte o contenuti generati da IA" (Tardini G. – Boschini M, *Intelligenza artificiale generativa e professione legale in Intelligenza artificiale generativa e professione forense*, a cura di Vaciago G., Giuffrè Francis Lefebvre, 2024).

La riforma dei reati tributari alla luce dei decreti attuativi

di Cristina Grasso

È ormai risalente ed in costante aggiornamento il dibattito concernente il rapporto tra diritto penale e diritto tributario. E molteplici sono le disposizioni che si sono susseguite negli anni che hanno cercato di disegnare, modellare e perimetrare gli spazi d'azione di tali discipline, non di rado giungendo addirittura a creare delle vere e proprie zone d'ombra.

Volendo ripercorrere sinteticamente le riforme susseguitesi dal 1982 al 2024, queste hanno inciso sensibilmente sulla materia, districandosi tra normativa comunitaria, contrasto ai fenomeni evasivi imponenti (e mantenutisi tali), nonché scelte politiche del momento.

L'ambito nel quale si è ritenuto di apportare chiarezza ed innovazione è proprio quello dei rapporti tra le sentenze penali e il processo tributario.

Prendendo le mosse dal sistema del "doppio binario", con la legge n. 516/1982, si è poi giunti a rafforzare l'autonomia dei due procedimenti con il D.Lgs. n. 74/2000. Per la prima volta nella storia del diritto penale tributario, il giudice penale è stato investito del compito di effettuare, in piena autonomia, l'accertamento dell'imposta evasa o dovuta.

Tale novazione è riscontrabile preminentemente nel Titolo IV del testo del 2000.

Infatti, mentre l'art. 19 scandisce nei suoi due commi il principio di specialità, l'art. 20, intitolato, "Rapporti tra procedimento penale e processo tributario", si limita a stabilire soltanto che "Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa de-

finizione". I due giudici saranno chiamati a procedere non più, come accadeva con la Legge n. 516/1982, all'accertamento di fatti distinti (il fatto prodromico per il giudice penale e il fatto di evasione per il giudice amministrativo); sono, invece, chiamati all'accertamento del medesimo fatto, potendo ben addivenire a conclusioni differenti.

È prevista, dunque, la possibilità che il c.d. *idem factum* possa essere destinatario autonomamente e cumulativamente di sanzioni di genere diverso, sia amministrativo che penale, salvo il rispetto del principio di proporzionalità, che vieta risposte punitive complessivamente sproporzionate.

La giurisprudenza nazionale è, però, piuttosto restia a riconoscere la sussistenza delle condizioni di applicabilità del principio di specialità fra la fattispecie tributaria e quella penale, incline piuttosto a riconoscere il caso della progressione, non solo quando il destinatario della sanzione sia lo stesso, ma anche quando siano diversi (rappresentante e persona giuridica rappresentata).



Per altro la giurisprudenza comunitaria ha costantemente affermato che il divieto di procedere nuovamente per un medesimo fatto già giudicato in via definitiva rientra fra le garanzie assicurate dalla Convenzione dei Diritti dell'Uomo. Inoltre, ha affermato che il divieto del ne bis in idem implichi l'ulteriore conseguenza che la definitività dell'esito del procedimento amministrativo valga a precludere l'avvio del processo penale e viceversa.

La presa d'atto delle difficoltà di coordinamento della pur legittima discrezionalità del legislatore nazionale di punire lo stesso fatto a duplice titolo con il principio del ne bis in idem ha indotto la giurisprudenza europea ad affermare che lo stesso principio non operi in presenza di una close connection fra i due procedimenti, altresì specificando che il criterio eminente per affermare o negare la connessione dei procedimenti è proprio quello relativo al giudizio sull'entità della sanzione complessivamente irrogata.

24

Quindi spetterà ai giudici nazionali fare in modo che nell'applicazione delle sanzioni il secondo giudice tenga conto di quanto già disposto dal precedente.

Nel medesimo Titolo però è presente l'art. 21, dalla cui lettura continua a sembrare che la sentenza penale irrevocabile possa esplicitare degli effetti nel processo tributario. E, pertanto, pur in assenza delle condizioni previste dall'art. 654 c.p.p. non si può escludere che il giudice tributario possa, in modo del tutto legittimo, esaminare il contenuto delle prove acquisite nel processo penale, ricostruendo il fatto storico in base alle medesime circostanze già oggetto di esame da parte di quest'ultimo.

È possibile, dunque, affermare che la sentenza penale non costituisce in sé prova dei fatti materiali controversi in essa ricostruiti ed accertati, ma configura comunque un documento rappresentativo dell'esistenza e del contenuto di determinate prove assunte in sede penale, dal quale il giudice tributario può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti.

Il legislatore delegato con il D. Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, in attuazione la legge delega del 9 agosto 2023 n. 111 ("delega al Governo per la riforma fiscale"), è intervenuto per aggiornare il testo del D.Lgs. n. 74/2000 così come fino ad ora descritto, in attuazione del criterio di razionaliz-



zazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale, obbiettivo che la legge delega si imponeva.

In tal senso, ha introdotto il nuovo comma 1 bis all'art. 20 D.Lgs. n. 74/2000, che consente l'acquisizione nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato, delle sentenze irrevocabili rese nel processo tributario e degli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale.

Ha, inoltre, introdotto i nuovi artt. 21 bis e 21 ter. Il primo, rubricato "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione", ai sensi del quale la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

Il riformato art. 21-bis ha ribadito, implicitamente, l'obbligo della Amministrazione di conformarsi al giudicato dell'autorità giudiziaria, e ha sottolineato l'obbligo del giudice tributario di tener conto sotto vari profili della sentenza penale irrevocabile intervenuta nei confronti del contribuente imputato e "sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario".

La rubrica dell'art. 21-bis pone in evidenza la volontà legislativa di precisare la "efficacia delle sentenze penali" e, a tal fine, distingue in rela-

zione alla formula terminativa e al rito percorso per arrivare alla sentenza.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione avrebbe efficacia di giudicato "in ogni stato e grado" del processo tributario, ma solo se la formula terminativa è "perché il fatto non sussiste" o perché "l'imputato non lo ha commesso". Formule assolutorie diverse non rilevano nel processo tributario perché non escludono i fatti fiscalmente rilevanti.

Il nuovo art. 21 ter invece, rubricato "Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative", prevede che, quando ad un soggetto sia stata applicata, per lo stesso fatto, una sanzione penale, una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurre la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

Sempre il legislatore delegato, con il D. Lgs. 87/2024, ha trattato anche un ulteriore argomento, da sempre oggetto di nuove vesti, ovvero le ipotesi di non punibilità per pagamento del debito tributario di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 74/2000.

Ha introdotto il nuovo comma 3bis, che prevede la non punibilità dei reati di omesso versamento (artt. 10 bis e 10 ter) "se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto".

L'esplicitazione nel testo del comma 3-bis dell'art. 13 della rilevanza esimente di circostanze come l'inesigibilità di crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o il mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte della P.A. sembra ora poter rappresentare, un utile baluardo normativo affinché, al ricorrere dei presupposti indicati, l'esclusione della punibilità non possa essere negata. L'esimente pare muoversi sul piano dell'inesigibilità della condotta, quale ipotesi speciale riconducibile al genus delle cause di forza maggiore.

Diversamente, con il nuovo comma 3 ter il legislatore delegato individua una serie di indici che il giudice è chiamato a valutare, in modo prevalente, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).

L'aspetto della non punibilità dei reati tributari non è però la prima volta che viene posto al centro dell'attenzione. Infatti, già con il d.l. 30 marzo 2023, n. 34 era stata introdotta, all'art. 23, una causa speciale di non punibilità per le fattispecie previste dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. 74/2000. Proponendo, dunque, un contenuto analogo a quello dell'art. 13.

La causa speciale di non punibilità opera esclusivamente a condizione che "le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

In altre parole, il legislatore collega il beneficio della non punibilità alla corretta definizione delle violazioni tributarie mediante il ricorso ad una delle procedure previste dalla legge di bilancio (l. n. 197 del 2023).

Il complesso rinvio alle varie disposizioni della legge di bilancio porta comunque ad un risultato del tutto analogo a quello previsto dall'art. 13, comma 1, il quale subordina il beneficio della non punibilità all'estinzione del debito tributario.

Il generico richiamo operato dall'art. 13 alle procedure conciliative e di adesione previste dalle norme tributarie fa ragionevolmente ritenere che anche le nuove procedure previste dalla legge di bilancio possano esservi sussunte.

Si è ritenuto, pertanto, che anche sul piano delle procedure tributarie esperibili per estinguere il debito tributario al fine di beneficiare di una causa di non punibilità vi sia sostanziale allineamento tra la causa speciale e quella "ordinaria" di non punibilità di cui all'art. 13.

25



Preme sottolineare però che la causa di non punibilità prevista dall'art. 13 D.Lgs. 74/2000 è "generale" e che, dunque, l'art. 23 sia destinato ad operare in sostituzione dell'art. 13, per un lasso di tempo limitato coincidente con il termine tributario previsto dalla legge di bilancio per poter usufruire di una delle speciali procedure di conciliazione.

I due istituti non risultano nella realtà del tutto coincidenti, poiché, in primis, la causa speciale di non punibilità e quella di carattere generale concernono differenti limiti temporali entro il quale deve essere estinto il debito tributario per poter beneficiare della causa di non punibilità.

L'art. 13 D.Lgs. 74/2000 prevede infatti che la causa di non punibilità operi se il debito è estinto mediante integrale pagamento di imposte, interessi e sanzioni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

La causa speciale di non punibilità fissa, invece, come termine ultimo quello della sentenza pronunciata in grado di appello.

Mentre la scelta di ancorare il beneficio della non punibilità all'estinzione del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può trovare una piena giustificazione nell'esigenza di deflazione del processo penale, permettendo infatti di evitare che il processo abbia inizio. Medesima valutazione non pare altrettanto giustificabile con riferimento al termine della sentenza di appello, momento in cui il processo penale ha oramai visto concludersi le sue fasi e gradi più dispendiosi.

Tale disallineamento potrebbe comportare un'evidente ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati che estingueranno il debito secondo le procedure speciali prima della sentenza di appello, beneficiando così della nuova causa di non punibilità, e coloro che, invece, avendo già estinto il debito tributario prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio e successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, secondo gli ordinari strumenti di definizione delle controversie fiscali, non potranno beneficiare né della nuova causa di non punibilità né di quella ordinaria prevista dall'art. 13 D.lgs. 74/2000.

Inoltre, l'art. 13 prevede una sospensione massima del processo penale di sei mesi, del tutto incompatibile con la disciplina tributaria, la qua-

le concede al contribuente la possibilità di optare per piani di rateizzazione ben più lunghi.

Ciò non si riscontra, invece, nella causa speciale di non punibilità dell'art. 23, la quale non prevede alcun termine massimo alla sospensione del processo penale, che rimarrà dunque sospeso fintanto che il piano rateale previsto dalle speciali procedure tributarie non è giunto a conclusione.

Dunque, la disciplina della sospensione del processo penale di cui all'art. 23 è significativamente differente da quella prevista dall'art. 13 D.Lgs. 74/2000. Quest'ultimo, infatti, al comma 3, prevede che, in caso di rateizzazione del debito tributario, il Giudice, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, possa sospendere il processo, concedendo un termine di tre mesi - prorogabile una sola volta per ulteriori tre mesi - per il pagamento del debito residuo.

Si resta, pertanto, in attesa di un intervento della Corte Costituzionale che possa superare la disparità di trattamento tra procedimenti definiti con riti alternativi e coloro che avendo estinto il debito prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio e successivamente all'apertura del dibattimento, non potranno beneficiare di nessuna causa di non punibilità.

Quanto detto dimostra che, nonostante siano trascorsi quarantadue anni dai primi tentativi di disciplinare i rapporti tra processo penale e processo tributario, non si può ancora considerare completa e definitiva la normativa vigente.

Rimangono ancora troppo sfaccettature poco chiare o, addirittura, oscure, per le quali si confida in un definitivo intervento del legislatore.



Danno non patrimoniale da illecito endofamiliare

di Antonello Guido

Con l'evoluzione delle condotte sociali il sistema giuridico ha dovuto adeguare il sistema delle tutele nei rapporti familiari e genitoriali. Com'è noto, dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti derivano gli estremi dell'illecito civile endofamiliare, con conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., configurabile allorché la lesione abbia alterato l'assetto delle relazioni familiari con significative conseguenze sulla persona. Infatti, l'art. 30 della Costituzione individua in entrambi i genitori i soggetti obbligati a mantenere, istruire ed educare i figli, sancendo sia il dovere di ciascuno nei confronti del figlio che il dovere reciproco, la cui violazione determina un danno non patrimoniale risarcibile anche in favore del genitore che sia rimasto solo ad accudire la prole.

L'odierno contributo prende in esame l'illecito da mancato riconoscimento del figlio, dovendosi da subito precisare che esso presuppone la consapevolezza dell'avvenuta procreazione. L'Ordinanza n. 4594 del 21 febbraio 2024, della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha offerto, all'uopo, un interessante spunto di riflessione in merito alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare conseguente alla domanda di accertamento giudiziale di paternità, di rimborso delle spese di mantenimento sostenute dalla madre per il figlio, ed il successivo di lui mantenimento dal raggiungimento della maggiore età alla domanda. Ritenuto sussistente il rapporto di filiazione all'esito della CTU immunogenetica, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dalla genitrice che da sola aveva mantenuto il figlio sin dalla



nascita, nonché il rimborso delle spese per quest'ultimo sostenute dalla maggiore età sino alla proposizione della domanda, sul rilievo che l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale condizione, sicché non azionabili se non dal momento dell'emissione della sentenza di accertamento della filiazione naturale.

Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei doveri genitoriali, per essere cresciuto il figlio senza poter godere della genitorialità paterna. In sede di gravame, la Corte territoriale confermava le statuizioni di primo grado, correggendo solo l'errore di calcolo riscontrato nella quantificazione del danno riconosciuto al figlio a titolo risarcitorio. Gli eredi del padre proponevano ricorso per Cassazione ritenendo che la Corte di Appello avesse ingiustamente posto a fondamento del parziale rigetto del gravame prove non sussistenti, ovvero valutate in modo erroneo, dolendosi circa il fatto che non fosse stata ritenuta prescritta l'azione di risarcimento del danno, che fosse stato riconosciuto un

risarcimento di natura non patrimoniale per violazione dei doveri ex art. 147 c.c., e che fossero stati condannati al pagamento delle spese di lite.

Col provvedimento in esame, la cassazione ha ritenuto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché attinente al merito della decisione. Per tale motivo spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Ha precisato, altresì, che le contestazioni del convenuto circa la titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardività della costituzione assuma valore di non contestazione od alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U. n. 2951/2016; conf. Cass. nn. 14652/2016, 15037/2016, 30545/2017, 22525/2018); che a fronte della contestazione mossa dai convenuti eredi in ordine alla legittimazione attiva dell'attore, rettamente il giudice del merito aveva proceduto all'accertamento in ordine all'effettiva titolarità del diritto dedotto in giudizio. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che in tema di ricorso per Cassazione, la questione di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si allega che quest'ultimo abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, od abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 1229/2019); che, nella fattispecie in esame, invece, il mezzo involge un apprezzamento di merito.

Ha rammentato, inoltre, che è inammissibile il ricorso per Cassazione che sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazio-

ne e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. (Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 34476/2019; Cass. n. 5987/2021).

Inoltre, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da privazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito di natura permanente di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico è venuto meno per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine alla condotta omissiva. Peraltro, al fine di individuare il dies a quo della prescrizione, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnare il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica), è necessario verificare se la vittima dell'abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio (Cass. n. 9930/2023; Cass. n. 11097/2020).

Ora, in tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli ex artt. 147 e 148 cc., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile



equitativamente attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (Cass. n. 34986/2022), perché, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo per il giudice di merito di tenere conto a fini risarcitori di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento dannoso, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura e della disperazione), rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale, che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne, autonomamente risarcibili (Cass. n. 23469/2018).

Infine, giova riferire che, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un'espressa motivazione del mancato uso della sua facoltà, con la conseguenza che la condanna alle spese, anche se emessa senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione (Cass. n. 11329/2019; Cass. n. 8421/2017; Cass. n. 24502/2017).

L'EVENTO DELL'UNIONE DEI FORI SICILIANI

A Caltanissetta il 14 novembre l'incontro dei Consigli degli Ordini Forensi della Sicilia: una giornata dedicata ai temi della gestione dei Coa, organizzata dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana, dall'Unione dei Fori siciliani, dall'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, che ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco, dei consiglieri del Cnf Enrico Angelini, Francesco Favi, Antonino Gagliano, Francesco Pizzuto, e del componente dell'Ufficio Studi del Cnf, Nicola Cirillo.

Con la preziosa organizzazione del presidente dell'Unione dei Fori Siciliani Rosario Pizzino e l'ospitalità di Walter Tesauro e Alfredo Saia, rispettivamente sindaco e presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Caltanissetta.

Alla giornata era presente una delegazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania



I mezzi di impugnazione nel nuovo processo di famiglia

Avvocati e magistrati si sono confrontati sugli aspetti problematici lasciati aperti dal legislatore della riforma in materia di riesame dei provvedimenti adottati dal giudice della famiglia

Di Valentina Campisano

Lo scorso 17 ottobre si è tenuto il quarto incontro formativo organizzato dalla Commissione Famiglia del Consiglio degli Ordine degli Avvocati di Catania, presieduta dall'Avv. Maria Elena Parisi.

30

Magistrati e avvocati si sono confrontati, nel corso di un dibattito ricco e partecipato, sulla disciplina dei mezzi di impugnazione, uno dei temi più controversi nel nuovo rito del contenzioso familiare.

Prezioso è stato il contributo fornito da due relatrici d'eccezione, la dott.ssa Rita Russo, Consigliere della Corte di Cassazione, e la dott.ssa Domenica Motta, Presidente della Sezione Famiglia e Minori della Corte d'Appello di Catania, che da anni svolgono, con sensibilità e dedizione, uno straordinario lavoro in un settore delicato e problematico quale quello relativo alla famiglia e ai minori.

L'iniziativa si è posta l'obiettivo di affrontare i tanti punti interrogativi lasciati aperti dal legislatore della riforma, che ha riscritto integralmente la disciplina delle impugnazioni nel processo di famiglia, intervenendo tanto sui rimedi avverso i provvedimenti endoprocessuali, quanto sul procedimento di appello avverso i provvedimenti definitivi.

Benché l'intero apparato delle nuove norme processuali, in materia di riesame dei provvedimenti adottati dal giudice della famiglia, ne risulti a prima vista enormemente rafforzato, nella prospettiva di approntare una tutela effettiva ed il più rapida possibile ad interessi sensibili e fragili, sono emerse, in tutta evidenza, alcune distonie motivate dall'entrata in vigore sfalsata della riform-

ma processuale rispetto a quella ordinamentale, che attribuirà alla sezione distrettuale, quale organo di secondo grado, l'intera competenza a decidere avverso tutti i provvedimenti adottati dal giudice della sezione circondariale.

In attesa della costituzione del Tribunale unico, infatti, il legislatore della riforma ha dovuto optare per una scelta compatibile con l'attuale assetto ordinamentale, attribuendo la competenza a decidere, tanto sui reclami quanto sulle impugnazioni, alla Corte d'Appello.

Incalzate dalle domande degli organizzatori dell'incontro (gli avvocati Carmelo Paladino, l'autrice dell'articolo avv. Valentina Campisano), le relatrici si sono, dunque, addentrate nell'esame delle nuove disposizioni, affrontando in primis la questione della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis 15 c.p.c., tanto con riferimento a quelli emessi inaudita altera parte, quanto a quelli emessi a seguito della instaurazione del contraddittorio all'esito



Un'immagine della giornata.

dell'udienza c.d. di "convalida", escludendo l'ammissibilità del reclamo per i primi, poiché provvedimenti che si caratterizzano per la previsione di un termine finale di efficacia, il cui contenuto è destinato ad essere assorbito nei successivi provvedimenti.

Si è ipotizzata, invece, l'ammissibilità del reclamo immediato, da proporsi innanzi alla Corte di Appello, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi ex art. 473 bis.15 c.p.c., esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473 bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, lasciando così una significativa discrezionalità al giudice del reclamo nella individuazione dei provvedimenti maggiormente invasivi e di maggiore portata.

Sono stati analizzati, poi, i limiti del reclamo avverso i provvedimenti adottati ex art. 473 bis.22, in particolare sotto il profilo dell'applicabilità dei criteri, di creazione giurisprudenziale, già applicati in sede di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali di cui al previgente art. 708 c.p.c. e si è giunti alla conclusione, ampiamente condivisa, che il "nuovo" reclamo presenta contorni molto più ampi e definitivi, che lo avvicinano a quello cautelare di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., alla luce della prescrizione contenuta nell'art. 473 bis 24 c.p.c. che, ampliando i poteri del Giudice dell'impugnazione, consente a quest'ultimo, over ritenuto indispensabile ai fini della decisione, di assumere "sommarie informazioni".

È emerso, dunque, un chiaro avvicinamento dell'istituto del reclamo ai provvedimenti cautelari con connotazione devolutiva, attesa la facoltà attribuita al Giudice di secondo grado di esercitare limitati poteri istruttori, esclusa nell'esperienza casistica dell'art. 708 cpc, che limitava il controllo in sede di reclamo a situazioni *ictu oculi* macroscopicamente ingiuste ed erronee, senza alcuna possibilità di approfondimento istruttorio.

Ed ancora, si è affrontata la tematica relativa all'impugnativa dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c.



In particolare, il legislatore, nell'intento di rafforzare tutto l'apparato dell'esecuzione dei provvedimenti del giudice della famiglia, nella consapevolezza di quanto fosse inesistente ed inefficace la legislazione sul punto, tanto da avere subito diverse condanne della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, ha riscritto la disciplina di cui all'art. 709 ter c.p.c., introducendo alcuni significativi correttivi volti a potenziare l'efficacia concreta del rimedio già previsto dal legislatore, tra cui l'introduzione delle misure di coercizione indiretta previste dall'art. 614 bis c.p.c.

Ebbene, tutti i provvedimenti adottati ai sensi del "vecchio" art. 709 ter c.p.c., oggi confluito nell'art. 473 bis.39, conseguenti a ricorsi introdotti in corso di causa, con l'apertura di sub-procedimenti, nella disciplina vigente ritenuti non impugnabili, oggi sono reclamabili davanti la Corte d'Appello secondo il regime di cui all'art. 473 bis.24.

Questi e tanti altri aspetti relativi all'apparato delle norme processuali di nuovo conio sono stati affrontati dalle relatrici, nella dialettica costante con gli avvocati che hanno partecipato con grande interesse all'incontro formativo, mentre la Dott.ssa Russo ha concluso con una disamina puntuale e dettagliata sul ricorso in Cassazione, soffermandosi sulle modalità di redazione, con particolare riferimento ai fondamentali principi di chiarezza e sinteticità e al difetto di specificità.

Ad un incontro *ad hoc* è stata, infine, rimandata la disamina del nuovo giudizio di appello, di cui agli artt. 473bis.30 e 473 bis.31 c.p.c., in attesa dei risvolti applicativi del nuovo rito.

31

Migranti, le politiche del Governo, l'Europa e le decisioni dei tribunali italiani: equilibrio di poteri e tutela dei diritti

di Maria Grazia Pannitteri

Le sentenze dei Tribunali sulle convalide dei decreti di trattenimento degli stranieri migranti sono state l'ultima occasione in cui il rapporto tra l'esecutivo e la magistratura è andato fuori dai binari dei principi costituzionali dell'indipendenza della magistratura e della fiducia nella stessa, in quanto obbligata alla fedeltà ai valori costituzionali, assumendo toni conflittuali che, di certo, non hanno fatto bene al paese e al nostro sistema democratico.

Tanto ci sarebbe da dire e da commentare sull'intero impianto governativo e sui continui tentativi di "aggiustamento" della normativa per farla quadrare con il nostro sistema costituzionale ed europeo di tutela dei diritti umani fondamentali. Emanato il c.d. decreto Cutro, il Governo ha proseguito con l'Accordo Italia-Albania, ratificato solo con legge approvata il 15.2.2024, per passare all'emanazione del decreto Paesi sicuri e, per ultimo, con l'approvazione della legge di conversione del Decreto Flussi in cui è previsto lo spostamento della competenza giurisdizionale in materia di immigrazione dal Tribunale, pieno zeppo di "Toghe Rosse" alle Corti d'Appello dove, si spera, considerato anche il grado sovraordinato della Corte, in un' "epurazione" dai giudici che, secondo esponenti di governo, non "sono soggetti soltanto alla legge", come li vorrebbe il nostro art. 101 della Costituzione (e il tono ironico non vuole di certo sottovalutare la gravità degli eventi).

Perché, evidentemente, si è ritenuto dalla maggioranza di governo che le politiche migratorie devono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi protezionistici, anche a costo di far passare in secondo piano le esigenze di tutelare i diritti fondamentali e inderogabili di un

soggetto migrante sempre più vulnerabile. Diritti fondamentali ed inderogabili dell'uomo e, quindi, anche dello straniero migrante, che, a livello nazionale sono garantiti da un sistema delle fonti del diritto caratterizzato dalla compresenza di tre sistemi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo (il sistema costituzionale nazionale, il sistema Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), ciascuno con un proprio organo giurisdizionale di vertice (Corte costituzionale, Corte europea dei diritti dell'uomo, Corte di giustizia dell'Unione Europea) che garantisce un accesso effettivo alla tutela.

Per molto tempo, la tutela dei diritti fondamentali, a livello sovranazionale, è stata garantita dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, di cui gli Stati membri sono firmatari. Ad oggi l'Unione Europea, che nel Trattato di Lisbona richiama i diritti fondamentali della Convenzione come "principi generali" del diritto dell'UE, non ha aderito alla CEDU, nonostante l'impegno assunto in sede di Trattato e i negoziati sono ancora in corso.



Ciò non significa che a livello comunitario la tutela dei diritti umani sia di grado inferiore. Il Trattato dell'Unione Europea, infatti, riconosce alla **Carta dei diritti fondamentali dell'UE**, adottata il 12 dicembre 2007, lo stesso valore giuridico dei trattati, diventando così una fonte vincolante di diritto primario e assegnando in concreto alla Corte di giustizia un ruolo maggiore nella tutela dei diritti fondamentali.

La Carta, benché basata sulla CEDU e su altri strumenti europei e internazionali, ha una portata più ampia ed innovativa dei diritti tutelati dalla CEDU e i rapporti tra questi due livelli, attraverso la giurisprudenza delle Corti, è di costante comunicazione circolare con un livello sempre maggiore di tutela dei diritti fondamentali.

La Carta dell'UE, che gode nel diritto interno della forza imperativa proprio di una fonte primaria, si adegua alle nuove esigenze, risultando più completa e "moderna" rispetto alla CEDU, e, abbandonando la classica distinzione dei diritti in civili, politici, economici e sociali per adottare una suddivisione per valori (dignità, libertà, solidarietà, eguaglianza, cittadinanza e giustizia), attualizza e amplia il contenuto dei diritti tradizionali.

I diritti fondamentali, come per esempio il diritto alla vita, il diritto inerente al divieto di tortura, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a un processo equo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto relativo al divieto di espulsioni collettive, costituiscono vere e proprie stelle polari del lavoro delle Corti e dei Giudici nazionali, al fine di bilanciare le istanze statali di difesa della propria sovranità nelle politiche migratorie, i singoli atti applicativi e la tutela dei diritti minimi e intangibili dello straniero migrante.

La nostra disciplina interna in materia di protezione internazionale, nelle specifiche forme di protezione rientranti, in linea generale nell'ambito del diritto d'asilo, ex art. 10 c.3 della nostra Costituzione, per i rifugiati, per gli aventi diritto alla protezione sussidiaria ed alla protezione speciale (che ha sostituito il diritto al rilascio di un permesso umanitario), è dettata, prevalentemente in attuazione di direttive comunitarie, dal D.Lgs 19 novembre 2007 n. 251, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 2004/83/CE, e dal D.Lgs 25/7/1998 n. 286, nonché dal D.Lgs. 25/08, in Attuazione della direttiva 2005/85/

CE ed ha come cardine uno dei principi essenziali della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 di Ginevra, il principio di non respingimento (*non refoulement*): una persona che chiede protezione non può essere in nessun caso respinta verso luoghi dove la sua libertà e la sua vita sarebbero minacciati.

Il principio di *non refoulement* non si applica solo ai rifugiati riconosciuti, ma anche a quei richiedenti asilo che siano in attesa della decisione finale sul loro status e che quindi potrebbero essere riconosciuti rifugiati.

In seguito alla tragedia di Cutro, è stata avviata una politica migratoria più protezionistica e restrittiva e, in funzione degli obiettivi governativi, sono state apportate alcune modifiche alla normativa nazionale ed è stato firmato l'Accordo con l'Albania, senza fare i conti, però, con la cornice europea.

Per tale ragione viene da pensare che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.

La normativa italiana prevede due procedure di esame delle domande di protezione internazionale, una ordinaria, di cui all'art. 27 d.lgs. n. 25/08, e l'altra "accelerata" che, secondo l'art. 28 bis d.lgs. n. 25/08, si applica in alcuni casi tassativi, fra cui l'ipotesi in cui la domanda di protezione internazionale è presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, con il relativo trattenimento del richiedente durante l'istruttoria, come previsto dall'art. 6 bis della l.n. 142/15.

Infatti, una volta soccorse in mare, le persone vengono esaminate a bordo delle navi della Marina militare italiana e, se non vulnerabili e provenienti da cosiddetti "paesi sicuri" vengono trattate, per il tempo necessario all'istruttoria della domanda di protezione, nei centri del territorio nazionale o, dopo l'Accordo, nei centri dell'Albania per la costruzione dei quali è stata impiegata una spesa di oltre 20 milioni solo nel 2024, a cui vanno aggiunti i costi per gli allacci delle reti e per garantire alloggio, vitto, cure mediche e ogni servizio necessario.

Ma, proprio quando il nuovo sistema sarebbe dovuto entrare a regime, è arrivata la rinomata sentenza della Grande Sezione della Corte di

Giustizia Europea del 4.10.2024 che ha fatto cadere l'impianto costruito dal governo per disfarsi dei migranti stranieri soccorsi in mare, senza neanche far mettere loro piede in Italia!

Infatti, il trattenimento del migrante, nelle strutture di frontiera del territorio nazionale o nei centri del territorio albanese (da equiparare alle zone di frontiera italiane), è possibile solo se la domanda di protezione internazionale viene incanalata nella cd. procedura accelerata ex art. 28 bis d.lgs. 25/08 che, sulla base di una presunzione di protezione sufficiente nel paese di origine, perché ritenuto "sicuro", determina un più rapido esame della domanda durante il quale lo straniero è sottoposto a trattenimento amministrativo nelle zone di frontiera, ai sensi dell'art. 6 bis d.lgs. n. 142/15.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 bis d.lgs. n.142/2015 e 28-bis, co. 2, lett. b-bis), d.lgs. n. 25/2008, la **provenienza da un Paese terzo qualificato come sicuro** fa sì che la domanda di protezione internazionale dello straniero migrante, soccorso in mare e identificato dalle autorità nazionali, venga istruita con **procedura accelerata**, disponendone il trattenimento nei centri di frontiera nazionale o albanesi con un provvedimento di fermo del questore che, però, deve essere convalidato entro 48 ore dai giudici del Tribunale di Roma, rilevata la potenziale compressione dei diritti della persona trattenuta.

La disposizione prevede che lo straniero, durante la procedura di frontiera di valutazione della domanda di protezione internazionale presentata appunto direttamente in frontiera (o nella zona di transito), può essere trattenuto al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio nazionale che spetta alla Commissione territoriale competente, alla quale viene inviata la documentazione e che entro sette giorni provvede all'audizione e decide nei successivi due giorni.

Il provvedimento di trattenimento, adottato dal questore, deve essere convalidato dal tribunale, sede specializzata in materia di immigrazione, in base alla normativa generale sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, dettata dall'art. 6 del D.Lgs n. 142/2015. Ed è proprio nella fase di convalida del provvedimento di

trattenimento, limitativo della libertà personale, che sono stati emanati i decreti di diniego di convalida del trattenimento dei Tribunali di Roma e Catania, tutti motivati sulla base della impossibilità di considerare come "paesi sicuri" gli stati di provenienza delle persone trattenute, con la conseguenza della inapplicabilità della procedura accelerata di frontiera, del trasferimento in Italia dei migranti, se trattenuti in Albania, ovvero della loro messa in libertà, per l'attivazione della ordinaria procedura di valutazione della loro posizione giuridica. Così è attorno alla valutazione di "paese sicuro" che il sistema messo a punto dal governo si è inceppato e che, tenuto conto della normativa europea, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, appare vano il tentativo maldestro di recuperarlo dichiarando "sicuri" i paesi di provenienza per legge e senza alcuna eccezione né per aree territoriali né per caratteristiche personali.

Nel nostro ordinamento, la individuazione dei "paesi sicuri" è affidata all'art. 2 bis del d.lgs. n. 25/08. Prima della modifica apportata con il d.l. n. 15 del 23/10/2024, l'art. 2 bis stabiliva che *"Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se[...] si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione [...] né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone."*



Successivamente, con il decreto legge del 23.10.2024, il governo sostituisce il superiore comma con l'elenco dei paesi considerati sicuri poiché, a causa della prima formulazione, il Tribunale di Roma aveva motivato il diniego del trattenimento di 12 migranti nel centro albanese. Infatti, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea – Grande Sezione, del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, la precedente disposizione dell'art. 2 bis risultava violare il diritto europeo e la direttiva procedure, così come interpretata dalla sentenza nella quale si è affermato che **"l'articolo 37 della direttiva 2013/32 (cd. direttiva procedure) deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione"**.

I giudici di Lussemburgo hanno quindi dichiarato che il diritto dell'Unione impedisce che uno Stato membro designi un Paese terzo come paese di origine sicuro soltanto per una parte del suo territorio o per particolari categorie di persone, per evitare l'abuso dell'esame accelerato delle domande d'asilo, rilevato che *"[...] Una siffatta interpretazione, non trovando alcun sostegno nella formulazione di questo articolo 37 né, più in generale, in questa direttiva, misconoscerebbe l'interpretazione restrittiva a cui devono essere sottoposte le disposizioni aventi carattere derogatorio"*.

Il "paese di origine sicuro" è un istituto introdotto dal legislatore europeo che trova la sua disciplina nell'**articolo 36 della direttiva 2013/32/UE**, al fine di deflazionare il **carico di lavoro** inerente alla valutazione delle **domande di protezione internazionale** che, se presentate da persone provenienti da Paesi designati sicuri, esentando la Commissione dal procedere d'ufficio alla raccolta delle informazioni sul paese d'origine, seguono procedure semplificate e più veloci che si fondano su una presunzione di infondatezza della richiesta in quanto, appunto, il Paese di provenienza risulterebbe privo di criticità in merito al rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, a meno che il richiedente non alleggi gravi motivi.

Pertanto, in Italia, il Giudice per convalidare il provvedimento di trattenimento del migrante straniero deve verificare la legittimità della procedura accelerata che è possibile, nei casi esaminati dalle sentenze, quando il migrante provenga da un Paese sicuro, verso il quale esiste una presunzione di sicurezza che consenta l'avvio delle procedure accelerate, tenendo in considerazione non solo la normativa nazionale ma anche la normativa europea.

Per tale motivo, nella valutazione di paese di origine "sicuro", i giudici nazionali, chiamati a fare applicazione di una normativa nazionale di diretta derivazione dal diritto europeo, non potranno che essere vincolati dalla **decisione della Grande camera della Corte europea di Giustizia del 4 ottobre 2024** (causa C-406/22) nella loro attività interpretativa, visto che la decisione della **Grande Sezione** che chiarisce la **corretta interpretazione della pertinente normativa europea** ha carattere **vincolante per i giudici italiani**.

La sentenza europea si spinge oltre e ricorda il **dovere del giudice nazionale** di rilevare, anche d'ufficio, l'eventuale violazione, **nel caso sottoposto al suo giudizio**, delle condizioni sostanziali della qualificazione di Paese sicuro enunciate nella direttiva 2013/32.

Una prima applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea si è avuta il 10 ottobre scorso quando il gip del Tribunale di Palermo ha annullato il trattenimento per alcuni cittadini tunisini entrati in Italia.

Successivamente, il Tribunale di Roma, con i decreti del 18 ottobre 2024, ha negato la convalida di 12 provvedimenti di trattenimento dei 12 migranti allocati nei centri in territorio albanese, poiché *"[...] il Paese di origine del trattenuto, nelle conclusioni della scheda-Paese dell'istruttoria del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'aggiornamento del sopra menzionato decreto interministeriale, basate su informazioni tratte da fonti qualificate di riferimento, è definito Paese di origine sicuro ma con eccezioni per alcune categorie di persone: oppositori politici, dissidenti, difensori dei diritti umani o coloro che possano ricadere nei motivi di persecuzione di cui all'art 8, comma 1, lettera e) del D.lvo 19 novembre 2007, n. 251. Pertanto, in ragio-*

ne dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, il Paese di origine del trattenuto non può essere riconosciuto come Paese sicuro, tanto più che la stessa sentenza sottolinea il dovere del giudice di rilevare, anche d'ufficio, l'eventuale violazione, nel caso sottoposto al suo giudizio, delle condizioni sostanziali della qualificazione di Paese sicuro enunciate nell'allegato I della direttiva 2013/32. Non sussiste, dunque, nel caso in esame il presupposto di applicazione della procedura accelerata in frontiera di cui all'art. 28-bis, comma 2, lett. b-bis), del d.lgs. n° 25/2008.

8) L'assenza del presupposto di applicabilità della suddetta procedura impedisce un legittimo trattenimento non soltanto al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato, ma anche con riferimento a qualunque altra motivazione adottata nel provvedimento di trattenimento [...]"

Quindi, per ovviare alla valutazione dei giudici nazionali, è stato emanato il d.l. 23/10/2024 n. 158 che, modificando l'art. 2 bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ha elencato una lista di paesi sicuri che non prevede eccezioni, né per aree territoriali né per caratteristiche personali: "In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia."

Ma neanche questo intervento normativo è stato efficace per scongiurare i provvedimenti del Tribunale di diniego delle convalide dei provvedimenti di trattenimento.

Infatti, dopo l'entrata in vigore del d.l. 23 ottobre 2024 n. 158, in data 4.11.2024, il Tribunale di Catania, con decreto a firma del Presidente della sezione specializzata, dott. Massimo Escher, non ha convalidato il trattenimento disposto dal Questore della Provincia di Ragusa, in seguito ad una domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata a Pozzallo, zona di frontiera, da un cittadino straniero proveniente dall'Egitto, ritenendo l'Egitto un Paese non

sicuro alla luce del diritto dell'Unione Europea e disapplicando il decreto-legge per contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Aver inserito il paese di provenienza nella lista dei paesi di origine "sicura" "[...] non esime il giudice dall'obbligo di verifica della compatibilità di tale designazione con il diritto dell'Unione europea, obbligo affermato in modo chiaro e senza riserve dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 4 ottobre 2024 della Grande Camera, nel procedimento C-406/2022, avviato con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Brno (Repubblica ceca) e dalla Corte costituzionale (da ultimo Corte Costituzionale - 12/02/2024, n. 15)[...]". Così, "posto che il giudice è tenuto ad operare una verifica di compatibilità della designazione con norme ad effetto diretto dell'UE [...]", il Giudice ha valutato come "non sicuro" l'Egitto sulla base delle COI (Country of Origin information) dalle quali emergono una serie di criticità gravi rispetto ai diritti umani e alle libertà fondamentali che "[...] connotano un ordinamento democratico e che dovrebbero costituire la cornice di riferimento in cui si inserisce la nozione di Paese Sicuro [...]"

Successivamente, il Tribunale di Roma e il Tribunale di Bologna, in fase di convalida di rispettivi provvedimenti di trattenimento, ritenuto che "sussistono dubbi in ordine alla compatibilità di tale designazione con il diritto dell'Unione Europea, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4/10/2024", hanno preferito non disapplicare direttamente la normativa nazionale ma adottare un'ordinanza di rinvio pregiudiziale per chiedere alla Corte di Giustizia Europea una pronuncia sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della facoltà di designare uno Stato terzo come paese di origine sicuro con esclusione della presunzione di sicurezza di determinate categorie di persone.

Non è difficile prevedere l'epilogo di tutta la vicenda, sebbene per avere risposte sicure e un quadro più definito si deve attendere la decisione della Corte di Cassazione, attesa nelle prossime settimane, sui dodici ricorsi promossi dal Ministero dell'interno e dal Questore della Provincia di Roma avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 18.10.2024, con udienza pubblica per la discussione tenutasi lo scorso 4 dicembre

durante la quale il ministero dell'Interno, che ha presentato ricorso tramite l'Avvocatura dello Stato, ha insistito in ricorso ritenendo le ordinanze del tribunale capitolino "errate e ingiuste" oltre che viziate "da carenza assoluta di motivazione e o motivazione apparente, sulla questione decisiva della declaratoria del Tribunale di insicurezza del Paese di origine del richiedente" mentre i procuratori generali, in tema di definizione di Paesi sicuri, hanno chiesto di sospendere il giudizio sino all'esito del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Giustizia europea che, sui rinvii pregiudiziali, terrà udienza a febbraio, con sentenza prevista ad aprile.

Dal canto suo, il Governo ha approvato la legge di conversione del cosiddetto Decreto flussi, con modifiche al procedimento di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale e l'attribuzione delle relative competenze alle Corti d'Appello, su cui il Consiglio superiore della magistratura ha espresso parere negativo (non vincolante) al ministro della Giustizia poiché con il provvedimento "si incrina il consolidato assetto giurisdizionale in tema di convalida dei trattenimenti" con la conseguenza di un "allungamento dei tempi nelle Corti d'appello" e, quindi, del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pnrr, e con il rischio che a giudicare siano magistrati privi delle competenze necessarie.

Sul piano strategico, l'Esecutivo pensa ad un piano alternativo che permetterebbe almeno in parte di salvare i soldi investiti in Albania, possibilmente riconvertendo i centri costruiti in istituti penitenziari per i detenuti con passaporto di Tirana e condannati in Italia. Infatti, un accanimento del governo a continuare ad utilizzare strumentalmente le procedure accelerate in frontiera per negare nella sostanza il diritto di accesso effettivo al territorio e lo stesso diritto di asilo, potrebbe aprire le porte ad una procedura di infrazione a carico dell'Italia, per il mancato rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali previste per i richiedenti asilo dalla normativa dell'Unione europea.

Nell'affrontare le sfide della materia migratoria, in uno stato di diritto, il legislatore non può non seguire la bussola dei diritti umani fondamentali come sanciti nella nostra Costitu-

zione e nelle fonti di matrice europea, convenzionale ed internazionale. Il giudice, dal canto suo, non può non continuare a fare respirare la nostra Costituzione, come diritto che vive trovando la sua linfa vitale nelle leggi e nella giurisprudenza della Corte costituzionale, della Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della Corte di Lussemburgo e di quella di Strasburgo ed esercitando quel ruolo di "garante e custode dei diritti", necessario ed imprescindibile in un sistema democratico, a tutela anche delle minoranze, degli ultimi e dei più vulnerabili.

E, questo articolo non può non concludersi con un sentito ringraziamento alla dott.ssa Iolanda Apostolico, le cui dimissioni dalla magistratura sono state accolte dal CSM nella stessa seduta in cui ha espresso il proprio parere negativo sulla modifica della competenza in materia di trattenimenti, per il lavoro prestato nel nostro Tribunale a servizio della Giustizia ed esercitando, come detto sopra, quel ruolo di "garante e custode dei diritti", necessario ed imprescindibile in un sistema democratico, a tutela anche delle minoranze, degli ultimi e dei più vulnerabili.

INSERIMENTO NELLE LISTE DEI DIFENSORI D'UFFICIO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

A conclusione del corso il 20 dicembre, presso la Biblioteca del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, sono stati consegnati gli attestati per l'inserimento nelle liste dei difensori di ufficio in materia di immigrazione.

Ecco un momento della giornata



Codice rosso: l'ennesimo “binario”

di Rino Licata

Nel corso dell'ultimo decennio, il Legislatore è reiteratamente intervenuto in materia di tutela dei c.d. soggetti maggiormente vulnerabili. Dalla ratifica (con legge n. 77 del 2013) della Convenzione di Istanbul a oggi, si sono susseguite plurime modifiche al codice penale e di procedura penale, tutte tese a combattere la violenza di genere. In prima battuta, si era scelto di inasprire le sanzioni penali e di adottare periodicamente dei “Piani d'azione”; con la nota legge n. 69 del 2019 (detta, appunto, “Codice rosso”), si sono poi rafforzate le tutele processuali delle vittime di reati violenti, anche attraverso l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici.

Ulteriori rimaneggi si devono ai provvedimenti emanati nel 2021 e nel 2023, che hanno inciso anche sulla disciplina antimafia e delle misure di prevenzione. Da ultimo, la legge n. 122 del 2023 ha introdotto l'obbligo per il pubblico ministero di assumere – addirittura a pena di revoca dell'assegnazione – informazioni dal denunciante entro lo stringente termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Da non dimenticare che, anche sul versante civilistico, la c.d. riforma Cartabia ha inserito nel codice di rito una serie di norme per offrire tutela alle vittime di condotte maltrattanti o abusanti.

Il risultato di tali novelle giuspenalistiche è un impianto complessivo decisamente eccentrico rispetto al sistema codicistico “ordinario”. Da un lato, vengono mutate modalità di intervento tipiche del contrasto ai reati di criminalità organizzata, come l'obbligo di immediata comunicazione della notizia di reato, anche orale, da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero; dall'altro, si introducono istituti del tutto peculiari, e per certi versi persino più rigidi rispetto a



quelli previsti in tema di reati di stampo mafioso, come la già cennata necessità che il pubblico ministero proceda all'assunzione di informazioni entro appena tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato oppure l'imposizione di termini brevi per la valutazione della richiesta di misura cautelare e per il compimento da parte della polizia giudiziaria degli atti delegati. Completano il quadro specifiche disposizioni in materia di misure di prevenzione nel caso di revoca o sostituzione della misura cautelare personale o di concessione della sospensione condizionale della pena. Sul piano organizzativo degli Uffici giudiziari requisiti, si registra l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati, come avvenuto anche a Catania sia presso la Procura della Repubblica che in Procura Generale.

Si tratta dunque di un inedito e autonomo “microsistema” che fornisce mezzi formidabili agli Organi inquirenti, non controbilanciati da adeguate contromisure sul piano difensivo. Si badi difatti che la prova di tali condotte delittuose è sovente formata esclusivamente sulla parola della sedicente persona offesa e che assai di rado l'imputato potrà individuare testimoni che possano riferire cosa accadesse davvero dentro le mura domestiche o reperire altre prove a di-

scarico. In sostanza, l'accusato rischia talvolta di trovarsi nella diabolica condizione di fornire una vera e propria “prova negativa” del fatto.

Sia ben chiaro, il bilancio complessivo restituisce senz'altro un risultato finale positivo: l'adozione di peculiari misure cautelari e pre-cautelari ha certamente impedito che i c.d. illeciti sentinella possano essere portati a conseguenze più gravi. Preoccupano però alcuni aspetti specifici. In primo luogo, i recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità che sanciscono, in caso di applicazione della misura del divieto di avvicinamento, l'obbligo per il giudice di prescrivere congiuntamente l'uso del c.d. braccialetto elettronico, privando così il decidente di ogni discrezionalità nei criteri di adozione della misura in questione. In secondo luogo, emerge con prepotenza la problematica relativa all'abuso disinibito del ricorso allo strumento penale, sempre più diffuso da parte di taluni soggetti, per tali tipologie di delitti.

La mera denuncia comporta quasi sempre un'iscrizione nel registro tenuto ex art. 335 c.p.p. e siffatto dato viene poi puntualmente fatto transitare, nonostante i recenti limiti dettati dall'art. 335 bis c.p.p., nei paralleli giudizi civili, con il rischio – almeno di primo acchito – di indebite suggestioni de facto. Deve quindi auspicarsi, da una parte, un maggior rigore nella primigenia valutazione della notizia criminis, relegando all'apposito “modello 45” tutti i fatti non costituenti gli estremi di reato e, dall'altra, un impegno da parte dei Magistrati della Procura di procedere d'ufficio all'iscrizione dell'originario denunciante per il reato di calunnia, ogni qual volta i fatti narrati in denuncia vengano smentiti dalle ulteriori emergenze.

In tale contesto, si comprendono le recentissime critiche mosse da parte della Camera Penale di Tivoli, fatte proprie anche dall'Unione delle Camere Penali Italiane, alla locale Procura della Repubblica circa l'emanazione di linee guida “sull'applicazione del delitto di cui all'art. 572 c.p. e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne”. In effetti, il testo finisce con l'essere una esposizione – definita dagli Autori “ragionata” – della giurisprudenza più restrittiva della Corte di cassazione, senza tener in alcun conto gli indirizzi, pure esistenti, di segno oppo-

sto. La direttrice da seguire, secondo la Procura tiburtina, sarebbe dunque quella di: negare ogni tipo di rilevanza alla reciprocità delle condotte, di ritenere operativa la scriminante in forma putativa dello stato di necessità nei casi in cui, a fronte della assoluzione dell'imputato, venga contestato alla persona offesa il delitto di falsa testimonianza (o di calunnia); conferire valore allo stato di ubriachezza o alla dipendenza da stupefacenti solo contra reum; invogliare le contestazioni c.d. “aperte” del reato di maltrattamenti in famiglia così da ampliare sino alla sentenza di primo grado il thema decidendum.

La cogenza di tali atti è ovviamente quella che è, ma il pericolo della creazione di un nuovo “binario”, tutt'altro che ispirato al dettato costituzionale, pare tutt'altro che infondato.



Non solo 25 novembre. Violenza di genere: educare per prevenire

di Jessica Gualtieri

L'Ordine degli Avvocati di Catania, unitamente alla Questura di Catania ed al Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Catania, ha organizzato un convegno dal titolo "Violenza di genere: educare per prevenire" con il patrocinio della Regione Sicilia e del Comune di Catania.

Procuratore Generale Dott. Carmelo Zuccaro, il neo Procuratore Dott. Francesco Curcio, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Mannino, il Questore Dott. Giuseppe Bellasai, il Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine di Catania Avv. Denise Caruso.

Gli interventi hanno analizzato il fenomeno della violenza di genere sotto vari punti di vista, evidenziando il ruolo preminente della prevenzione, e hanno esaminato gli strumenti di tutela delle vittime messi a disposizione dal legislatore. Tutti si sono soffermati sulla necessità di creare una rete tra le istituzioni per convogliare le peculiarità di intervento nei singoli settori di competenza.

Il convegno è stato brillantemente introdotto dall'Avv. Valentina Salvo, nella sua duplice funzione di Consigliere dell'Ordine e componente del Comitato Pari Opportunità.



Alcuni momenti della giornata con i saluti di Antonino Guido Ninni Distefano, presidente del Coa di Catania e di Denise Caruso, presidente del Comitato Pari Opportunità del Coa

Tale convegno ha avuto l'obiettivo di mettere a confronto giuristi, sociologi ed operatori della Polizia di Stato sulle cause della violenza di genere, sulle modalità di prevenzione e sulle tecniche di rieducazione degli autori di reati.

Obiettivo di particolare importanza nel momento storico attuale, nel quale si assiste ad un incremento significativo dei casi di tale tipologia di violenza.

Introdotti dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania Avv. Antonino Guido Distefano, hanno presenziato le maggiori istituzioni cittadine e regionali quali il Presidente dell'ARS On. Gaetano Galvagno, il Prefetto Dott.ssa Maria Carmela Librizzi, il Sindaco Avv. Enrico Trantino, per il Presidente di Corte d'Appello Dott. Filippo Pennisi e la Dott.ssa Domenica Motta, il

Moderatore è stato l'Avv. Jessica Gualtieri, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Catania, anima organizzativa del convegno e del protocollo d'intesa.

Le relazioni, di altissimo profilo, sono state curate dal Dott. Salvatore Montemagno, Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, che ha ricordato l'intensa attività svolta dall'apposito ufficio specializzato che si occupa di minori e vittime vulnerabili e che cura l'istruttoria degli Ammonimenti poi emessi dal Questore; dal Prof. Carlo Colloca, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali presso l'Università degli Studi di Catania che ha analizzato dal punto di vista sociologico le cause e gli effetti della violenza di genere; dalla Dott.ssa Carla Santocono, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catania, che si è soffermata sugli effetti giudiziari della violenza di genere effettuata da minori e sull'attività della Procura sia nel settore civile che penale nell'arginare il fenomeno della violenza di genere; e dal Prof. Paolo Guglielmo Giulini, Docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Presidente del CIPM Lombardia oltre che criminologo di fama internazionale, che ha focalizzato l'attenzione dei presenti illustrando le modalità di intervento nel campo della prevenzione, anche attraverso video e testimonianze di autori di violenza che hanno seguito dei percorsi trattamentali specifici.

Ha inoltre illustrato anche la possibilità di servirsi di altri strumenti giuridici più recenti, come il protocollo Zeus utilizzato con successo dalle Questure su tutto il territorio nazionale, e nel campo della giustizia riparativa ha evidenziato l'importanza dell'attività dei CUAV (Centri di rieducazione per uomini autori di violenza). Infine ha esposto i risultati ottenuti in oltre un ventennio di attività rieducativa effettuata su autori di violenza di ogni età presso gli istituti carcerari di Opera e Bollate e dai CIPM (Centri Italiani per la promozione della mediazione) presenti in molte regioni italiane, che con la loro attività hanno ridotto in maniera significativa i numeri delle recidive negli autori di reato trattati.

Ha concluso l'Avv. Ignazio Danzuso, Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, che ha evidenziato l'importanza della figura dell'avvocato nell'assistenza professionale sia nei confronti delle vittime di violenza, che in quella degli autori di violenza, e sulla necessità di una apposita formazione e specializzazione anche da parte degli avvocati che si trovano a trattare questa delicata materia, per i risvolti che può provocare anche in chi fornisce la difesa giudiziaria.

L'iniziativa ha visto il coinvolgimento, oltre che degli Avvocati e delle forze della Polizia di Stato, di una nutrita rappresentanza di studenti degli istituti scolastici "Galilei", "Majorana", "Musco", "Emilio-Greco" e "Turrisi-Colonna", che ha proposto un breve video realizzato dai ragazzi e riguardante il tema della violenza di genere. Alcuni alunni hanno interloquuto con i relatori, avanzando domande ed esprimendo interessanti opinioni e spunti di riflessioni.

All'esterno del Palazzo di Giustizia, i poliziotti e le poliziotte della Divisione Anticrimine hanno realizzato un punto informativo, incontrando i cittadini con il camper itinerante della Polizia di Stato e fornendo tutte le indicazioni utili da seguire quando si è a conoscenza di casi di violenza o si è direttamente coinvolti in tali situazioni.



Diritto ambientale e sostenibilità: una priorità contemporanea

di Alice Dominici

42 Negli ultimi decenni, la tutela dell'ambiente e la sostenibilità sono diventati temi centrali del dibattito politico, giuridico e sociale, non solo a livello nazionale ma anche globale. L'urgenza di affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico, dalla perdita di biodiversità e dal degrado delle risorse naturali ha spinto il diritto ambientale ad assumere un ruolo strategico nella regolamentazione delle attività umane. La crescente consapevolezza che l'attuale modello di sviluppo economico non sia più sostenibile impone un ripensamento non solo delle nostre abitudini di consumo ma anche degli strumenti normativi e delle strategie di governance per garantire un equilibrio tra progresso e tutela ambientale. Il diritto ambientale nasce dall'esigenza di proteggere le risorse naturali e garantire uno sviluppo sostenibile, conciliando il progresso economico con il rispetto degli ecosistemi.

Sin dalla seconda metà del Novecento, con la crescente attenzione verso i danni ambientali causati dall'industrializzazione, si sono sviluppati strumenti normativi volti a regolamentare l'interazione tra uomo e natura. A livello internazionale, accordi come il Protocollo di Kyoto (1997) e l'Accordo di Parigi (2015) rappresentano tappe fondamentali nella lotta contro il cambiamento climatico. Questi trattati non solo fissano obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di gas serra ma promuovono anche la cooperazione tra gli Stati per affrontare sfide globali come la deforestazione e l'innalzamento del livello del mare. A livello europeo, l'Unione si è posta come leader nella transizione ecologica, promuovendo una legislazione che combina la protezione ambientale con la crescita economica sostenibile. Attraverso il Green Deal Europeo e iniziative come il

piano "Fit for 55", si mira a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030, con l'obiettivo finale della neutralità climatica entro il 2050. L'approccio europeo si basa su principi fondamentali come la precauzione, la prevenzione e il "chi inquina paga" che mirano a responsabilizzare imprese e cittadini nella riduzione dell'impatto ambientale.

In Italia, il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) rappresenta il quadro normativo di riferimento, integrando discipline fondamentali come la gestione dei rifiuti, la tutela delle acque e dell'aria, la bonifica dei siti inquinati e la protezione del suolo. Tuttavia, nonostante la completezza del quadro normativo, rimane cruciale il tema dell'effettiva applicazione delle leggi e della prevenzione di comportamenti lesivi per l'ambiente. La sostenibilità non è solo un obiettivo tecnico, ma un imperativo morale che richiede un ripensamento del nostro rapporto con la natura. La definizione classica, fornita nel rapporto Brundtland del 1987, identifica la sostenibilità come "la capacità di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri". Questo concetto, che racchiude una forte dimensione etica, si intreccia con principi giuridici che mirano a garan-



tire una gestione equilibrata delle risorse naturali. Una delle correnti filosofiche più significative in questo ambito è quella rappresentata dal filosofo Hans Jonas (1903-1993), autore del Principio di Responsabilità. Jonas invita a considerare le conseguenze delle azioni umane sul lungo termine, ponendo al centro l'etica della precauzione. Questo approccio è fondamentale nell'affrontare le sfide ambientali attuali, dove l'incertezza sugli impatti futuri impone decisioni prudenti e responsabili. Jonas sottolinea che il progresso tecnologico non può essere perseguito indiscriminatamente, ma deve essere orientato a preservare il benessere delle generazioni future e l'integrità dell'ambiente naturale.

Questo principio trova riscontro anche nei modelli di economia sostenibile, che promuovono una transizione verso l'economia circolare. Tale modello si contrappone a quello tradizionale, lineare, basato su estrazione, consumo e scarto, proponendo invece il riutilizzo delle risorse e la riduzione degli sprechi. La sostenibilità, dunque, diventa il filo conduttore che lega dimensioni ambientali, economiche e sociali, con un'attenzione particolare al concetto di giustizia intergenerazionale. La realizzazione concreta degli obiettivi di sostenibilità richiede strumenti di governance avanzati e la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti. Governi, imprese e cittadini devono collaborare per sviluppare politiche ambientali integrate, che promuovano l'innovazione tecnologica e incentivino modelli di produzione e consumo responsabili.

Un ruolo cruciale è svolto anche dalle normative ambientali, che non solo fissano standard minimi di tutela, ma creano le condizioni per una trasformazione del mercato. Ad esempio, la tassonomia dell'Unione Europea ha introdotto criteri chiari per identificare attività economiche sostenibili, favorendo così investimenti "verdi" da parte delle imprese. Le imprese, in particolare, sono chiamate a rivedere i propri modelli organizzativi per integrare la sostenibilità nella loro strategia. Ciò implica non solo il rispetto delle normative vigenti, ma anche l'adozione di pratiche volontarie che promuovano la responsabilità sociale e ambientale. Tra gli esempi virtuosi si possono annoverare le aziende che hanno investito nella transizione verso l'energia rinnovabile, riducendo

significativamente la propria impronta ecologica. Il diritto ambientale trova la sua massima espressione quando i principi giuridici vengono tradotti in azioni concrete, capaci di generare risultati tangibili nella gestione delle risorse e nella promozione della sostenibilità. Un esempio significativo in questo ambito è rappresentato dall'interazione tra imprese e istituzioni nella ricerca di soluzioni sostenibili. Adottare strumenti giuridici efficaci non significa solo applicare normative, ma anche favorire il dialogo tra diversi attori economici e sociali. Progetti volti a integrare la sostenibilità nelle pratiche aziendali dimostrano come la collaborazione tra pubblico e privato possa contribuire a superare ostacoli pratici, favorendo l'adozione di modelli innovativi e responsabili. Questi casi applicativi sono fondamentali per mostrare come il diritto possa guidare cambiamenti concreti, evidenziando la necessità di metodologie capaci di coniugare i bisogni economici con l'obbligo di tutelare l'ambiente. Tali esperienze sottolineano l'importanza di una governance attenta e di un impegno collettivo per trasformare la sostenibilità in una pratica quotidiana piuttosto che in un obiettivo astratto.

Nonostante i progressi normativi e le numerose iniziative internazionali, le sfide legate alla crisi ambientale rimangono enormi. La comunità scientifica continua a lanciare allarmi sui rischi di eventi estremi sempre più frequenti – come inondazioni, incendi e siccità – e sugli impatti irreversibili legati al cambiamento climatico. La transizione ecologica, quindi, non può essere rinviata. Oltre alla definizione di regole chiare, è fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini, affinché la sostenibilità diventi un principio guida delle scelte



quotidiane. Le giovani generazioni, in particolare, giocano un ruolo chiave nel favorire questo cambiamento culturale, rivendicando con forza un futuro più giusto e rispettoso dell'ambiente. La tutela dell'ambiente è una delle sfide più complesse del nostro tempo.

Il diritto ambientale, con i suoi principi e strumenti, rappresenta un elemento essenziale per affrontare questa sfida, ma da solo non basta.

È necessario un approccio olistico, in cui normativa, innovazione e sensibilizzazione si uniscano per costruire un modello di sviluppo sostenibile. Solo attraverso un impegno condiviso, che coinvolga governi, imprese e cittadini, sarà possibile ristabilire un equilibrio tra uomo e natura, garantendo un futuro in cui le generazioni presenti e future possano prosperare in armonia con l'ambiente.

COA CATANIA E LIBERA IMPRESA HANNO FIRMATO E PRESENTATO, OGGI, UN'INTESA ANTIRACKET AL PALAZZO DI GIUSTIZIA: AVVOCATI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DELLE ESTORSIONI

Il 19 dicembre nella biblioteca dell'Ordine degli Avvocati, nel Palazzo di Giustizia, in piazza Verga, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Antonino Guido Ninni Distefano e il presidente di Libera impresa, Rosario Cunsolo, hanno firmato, presentandone i contenuti, il protocollo d'intesa antiracket, tra il Coa e l'associazione Libera impresa.

La vice prefetto, Sarita Giuffrè, presente all'incontro, è stata tramite e parte attiva di questa iniziativa. L'intesa è mirata a sviluppare attività formative, destinate a imprenditori e commercianti, sulla legislazione e sugli iter normativi per il riconoscimento dei benefici accordati alle vittime dei reati di estorsione e di usura, nonché a rendere incisiva la presenza delle istituzioni nella lotta a un fenomeno così odioso. Durante la presentazione la vice prefetto Sarita Giuffrè ha sottolineato l'importanza e la finalità di questo protocollo, che è quella di dare risposte a quella cittadinanza che "è afflitta da questo fenomeno che non è altro che l'espressione della presenza forte della mafia sul territorio. Un parassitismo che genera paura, danni economici e, di riflesso, disoccupazione". Quindi il presidente del Coa, Antonino Guido Distefano, ha sottolineato: "Questo protocollo intende dare un segnale importante a tutta la cittadinanza: l'Ordine degli Avvocati è una istituzione presente sul territorio a tutela della legalità. Con questa intesa abbiamo vo-

luto dare un segnale per consentire una svolta reale e risposte concrete. Le aziende colpite da questo fenomeno così odioso hanno bisogno di assistenza a più livelli. Sia nella fase iniziale, quella della richiesta estorsiva, sia nel momento in cui è necessario costituirsi come parte civile. E qui l'Ordine degli Avvocati darà un supporto concreto mettendo a disposizione dei legali, anche quando occorrerà ricostituire il tessuto economico dell'azienda, perché esistono molte agevolazioni per le quali è necessaria anche una consulenza e un aiuto tecnico. Gli avvocati del Foro saranno in prima linea".

Rosario Cunsolo, presidente di Libera impresa ha quindi spiegato: "È importantissimo dare un supporto alle vittime di estorsione, di usura e della criminalità organizzata. Sono vittime di mafia che hanno bisogno del sostegno di professionisti veramente validi. Noi siamo costituiti dal 2013 e da allora abbiamo portato almeno una quarantina di denunce. In questo arco di tempo ci siamo sempre costituiti parte civile, abbiamo sempre accompagnato le nostre vittime, a tutti i livelli, per questa ragione abbiamo bisogno di avere una consulenza di prestigio come quella del Coa".



Fine vita: nuove prospettive in seguito alla Sentenza n. 135/2024 della Corte Costituzionale

di Salvatore Raciti, Renato Radice, Davide Tutino

1. L'art. 580 c.p. nell'interpretazione della Corte Costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019.

L'articolo 580 del codice penale, che regola l'istigazione e l'assistenza al suicidio, è stato oggetto di una significativa revisione giuridica e bioetica in seguito alla sentenza n. 242 del 2019 emessa dalla Corte Costituzionale. La norma, da sempre incentrata sulla salvaguardia della vita quale bene supremo e indisponibile, è stata messa in discussione alla luce del principio di autodeterminazione, con particolare riferimento a situazioni di sofferenza fisica e psicologica insopportabile, come nel caso emblematico di Fabiano Antoniani (noto come DJ Fabo), affetto da tetraplegia e cecità irreversibili.

La Corte, con una sentenza storica, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 nella parte in cui non esclude la punibilità di colui che agevola l'esecuzione di un proposito suicidiario, purché ricorrano determinate condizioni specifiche. Il suicidio, affinché l'assistenza non sia penalmente rilevante, deve essere frutto di una volontà libera, consapevole e informata. Inoltre, la persona deve essere mantenuta in vita tramite trattamenti di sostegno vitale ed essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche considerate intollerabili. Il rispetto di tali condizioni è soggetto alla verifica di una struttura sanitaria pubblica, con il necessario parere di un comitato etico.

La sentenza n. 242/2019 segna un punto di svolta nella giurisprudenza italiana, introducendo un delicato equilibrio tra il diritto all'autodeterminazione e la tutela del valore supremo della vita umana.

L'idea di dignità umana, quindi, non può essere ridotta a una variabile dipendente dalle scelte individuali legate alla qualità della vita, ma deve ancorarsi a principi inviolabili e inalienabili, che trovano fondamento nell'ordinamento giuridico. Il dibattito contemporaneo, tanto sul piano bioetico quanto su quello giuridico, evidenzia la necessità di una normativa chiara e rigorosa che disciplini in modo stringente i casi in cui l'assistenza al suicidio non debba essere penalmente sanzionata, prevenendo così derive pericolose che potrebbero esporre le persone più vulnerabili ad abusi.

La sentenza in esame si inserisce in un contesto giuridico più ampio, caratterizzato dal progressivo riconoscimento dell'importanza del consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento, come sancito dalla legge n. 219 del 2017. Quest'ultima normativa ha ribadito l'assoluta primato del principio di autodeterminazione nella sfera sanitaria, ma sempre nel quadro di un



Il Collegio della Corte Costituzionale

sistema di tutele che preserva il valore della vita come bene primario, tutelato non solo dall'art. 32 della Costituzione italiana, ma anche dai principali trattati internazionali sui diritti umani (Legge 219/2017; Sentenza n. 242/2019).

Nel noto caso di Marco Cappato, la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in relazione alla compatibilità dell'art. 580 c.p. con gli articoli 3, 13 e 117 della Costituzione, oltre che con gli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte ha ritenuto che la punibilità dell'assistenza al suicidio risultasse sproporzionata in circostanze in cui il soggetto sia in grado di prendere decisioni libere e consapevoli e sia affetto da una patologia irreversibile che lo costringa a dipendere da trattamenti di sostegno vitale. In tali condizioni, l'esclusione dell'aiuto al suicidio risulterebbe in contrasto con i principi di autodeterminazione e dignità, già riconosciuti e tutelati dalla legge n. 219/2017, che consente ai pazienti di rifiutare trattamenti vitali.

La sentenza n. 242/2019, pertanto, non può essere intesa come una legittimazione generale del suicidio assistito, ma piuttosto come un'apertura limitata a casi eccezionali, dove l'autodeterminazione del paziente si coniuga con una serie di controlli medici e procedurali estremamente rigorosi, garantendo il rispetto del valore supremo della vita.

2. La sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2024.

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2024 si è trovata a confrontarsi con un caso che pone interrogativi nuovi rispetto al quadro giuridico delineato dalla sentenza n. 242 del 2019. Al centro della vicenda vi era un paziente affetto da sclerosi multipla in fase avanzata, totalmente immobilizzato a letto e incapace di compiere qualsiasi attività autonoma, incluse le funzioni vitali essenziali. Il paziente, pur essendo dipendente da terzi per il soddisfacimento delle sue esigenze primarie, non era sottoposto a trattamenti sanitari di sostegno vitale come l'alimentazione o l'idratazione artificiale, né a dispositivi meccanici salva-vita.

Dopo aver maturato la decisione di porre fine alla propria esistenza, il paziente si era rivolto a un'associazione, che lo aveva supportato nel re-

carsi in Svizzera per accedere alla procedura di suicidio assistito, vietata in Italia.

Le condotte dei soggetti coinvolti nel fornire assistenza al malato sono state ritenute dal giudice remittente riconducibili all'art. 580 c.p., in quanto il caso non soddisfaceva il requisito della "dipendenza da trattamenti di sostegno vitale" stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019 quale presupposto per la non punibilità dell'aiuto al suicidio. In tale contesto, il Gip del Tribunale di Firenze, con ordinanza del 17 gennaio 2024, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., ritenendo la previsione di tale requisito incompatibile con i principi fondamentali sanciti dagli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, nonché con gli obblighi derivanti dagli artt. 8 e 14 della CEDU. La questione principale ruotava attorno alla possibilità di ampliare il concetto di trattamenti di sostegno vitale, includendo forme di assistenza continuativa necessarie a garantire il mantenimento in vita del paziente.

La Corte Costituzionale, nel confermare l'impianto dei precedenti provvedimenti n. 207 del 2018 e n. 242 del 2019, ha ribadito che il bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione e il dovere di tutela della vita umana rappresenta un principio cardine dell'ordinamento costituzionale. Da un lato, è stata sottolineata l'importanza della vita come bene primario che lo Stato ha il dovere di proteggere; dall'altro, è stata richiamata la necessità di rispettare il diritto del paziente a decidere in maniera libera e consapevole di porre termine alla propria esistenza, nei limiti stabiliti dalla legge. Tuttavia, la Consulta ha rigettato la questione di legittimità sollevata, ritenendo che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale costituisca una garanzia necessaria per evitare abusi e per circoscrivere l'ambito di applicazione della non punibilità.

Di particolare rilevanza è il chiarimento fornito dalla Corte in merito alla definizione di trattamenti di sostegno vitale. La Consulta ha precisato che tali trattamenti non devono necessariamente essere intesi in senso stretto come dispositivi meccanici complessi o terapie salva-vita. Anche procedure apparentemente meno invasive, come l'evacuazione manuale, l'aspirazione del muco dalle vie respiratorie

o l'inserimento di cateteri, se indispensabili al mantenimento in vita del paziente e qualora la loro interruzione conduca prevedibilmente alla morte in breve tempo, devono essere considerate trattamenti di sostegno vitale. Questa interpretazione amplia il campo di applicazione delle precedenti sentenze, pur mantenendo intatto il rigoroso quadro procedurale necessario per accedere al suicidio assistito. La Consulta ha insistito sulla necessità che tali valutazioni siano condotte da strutture sanitarie pubbliche, con il coinvolgimento dei comitati etici competenti, per garantire che la scelta del paziente sia effettivamente libera e consapevole.

Infine, la Corte ha rinnovato il proprio monito al Parlamento, ribadendo l'urgenza di un intervento normativo che regoli in maniera organica il diritto al suicidio assistito, superando le incertezze applicative derivanti dall'attuale assetto giurisprudenziale. Come già sottolineato nella sentenza n. 242 del 2019, l'assenza di una normativa chiara rischia di alimentare disuguaglianze e discrezionalità nella tutela dei diritti dei pazienti, lasciando irrisolti delicati conflitti tra il diritto all'autodeterminazione e la tutela della vita. In questo quadro, la decisione della Consulta si pone come un ulteriore passo verso un equilibrio che rispetti la dignità della persona senza sacrificare la tutela delle vite più fragili.

3. Considerazioni biogiuridiche sulla sentenza in esame.

Il suicidio assistito stavolta riguarda un soggetto affetto da sclerosi multipla, con decorso patologico irreversibile ed in rapido peggioramento delle condizioni di vita; di fronte a tale stato di totale immobilizzazione degli arti inferiori e, quasi totalmente, degli arti superiori e gravato da sofferenze psicologiche reputate insostenibili, ha espresso la propria determinazione al suicidio assistito, con decisione libera e consapevole.

Il dato peculiare è rappresentato dal fatto che il paziente non faceva ricorso a supporti come nutrizione, idratazione e ventilazione artificiale né era sottoposto a terapie farmacologiche salvavita, benché abbisognasse «con sempre maggiore frequenza del supporto di terzi per le attività fisiologiche quotidiane».



Senonché l'istanza del Giudice remittente sottolinea che si sia sempre affermato che per «trattamenti debba intendersi il riferimento ai soli trattamenti sanitari» e che la stessa Corte non avesse definito il concetto di Trattamenti di Sostegno Vitale (TSV) nella sentenza n. 242/2019, salvo il riferimento (ordinanza n. 207/2018) a trattamenti quali la ventilazione, l'idratazione o l'alimentazione artificiali.

E, dunque, «l'assistenza prestata genericamente da terzi» rimaneva non includibile tra i significati attribuibili a trattamento e, pertanto, la Corte è chiamata a rimuovere il requisito della dipendenza da TSV, ritenendolo in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, di autodeterminazione terapeutica, di dignità della persona.

Il primo aspetto eticamente rilevante attiene ai requisiti per l'accesso al suicidio assistito, ovvero quelli già indicati dalla precedente pronuncia n. 242 del 2019, ovvero: (a) l'irreversibilità della patologia; (b) la presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili; (c) la dipendenza del paziente da TSV; (d) la capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli.

Si tratta di requisiti che devono essere verificati attraverso una «procedura medicalizzata» che coinvolge direttamente il SSN, cui spetta – previo parere del Comitato Etico territorialmente competente – di accertare se sussistano le condizioni sostanziali di liceità dell'accesso alla procedura di suicidio assistito e di verificarne le relative modalità di esecuzione, in modo da «evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze».

La pronuncia rappresenta un punto di sostanziale convergenza tra i principi costituzionalmente sanciti della tutela della vita, di rango assoluto

e indisponibile secondo la visione personalista e solidaristica della Costituzione, e la libertà di autodeterminazione in ordine al rifiuto od alla rinuncia di TSV.

Del resto, la libertà di autodeterminarsi non può interpretarsi come diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, dovendo al contrario interpretarsi in logica connessione col diritto – già sancito dalla legge n. 219 del 2017 – del paziente «di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza».

Tale assetto dovrebbe, da un lato, porsi come un argine rispetto alla possibilità che vengano compiute condotte abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza, e, dall'altro lato, evitare che, in presenza di pericolose lacune della legge, i pazienti o semplicemente le persone anziane e sole «potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l'intera società, e decidere così di farsi anzitempo da parte».

Altro aspetto etico di assoluto rilievo è rappresentato dalla definizione di TSV, non essendovi peraltro né una definizione normativa – posto che la citata legge n. 219 del 2017 non definisce nutrizione e idratazione artificiale come TSV né classifica come tali altri specifici trattamenti – né una definizione scientifica unanime.

È significativo, a tale riguardo, il fatto che il Comitato Nazionale per la Bioetica, chiamato a pronunciarsi in proposito, abbia sentito il dovere di non giungere ad alcuna definizione ma di fornire esclusivamente un criterio interpretativo in grado di distinguere, prescindendo da mere elencazioni, tra le terapie di sostegno vitale (TSV) e quelle ordinarie, individuando tre criteri orientativi: finalità, intensità e conseguenze alla sospensione.

Si sottolinea, ad ogni modo, che i TSV non siano soltanto i dispositivi meccanici potendo invece avere carattere anche farmacologico o assistenziale, purché dalla loro sospensione consegua, anche in tempi non rapidi, la morte del paziente. Per queste ragioni, e comprensibilmente, la Corte non fornisce una propria definizione tecnico-scientifica dei TSV ma si limita ad

invocarne un'interpretazione conforme alla ratio della sentenza n. 242/2019 e, pertanto, consonante rispetto al riconosciuto «diritto fondamentale del paziente a rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e invasività».

Ed è proprio in funzione dell'indipendenza dal grado di complessità tecnica e invasività che la Consulta include tra i TSV anche «quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero essere apprese da familiari o caregivers che si facciano carico dell'assistenza del paziente».

La chiave che la Corte fornisce per assodare questa posizione è di tipo prognostico: dovranno considerarsi di sostegno vitale i trattamenti la cui «omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo» e, dunque, potranno essere legittimamente rifiutati dal paziente anche «l'evacuazione manuale dell'intestino del paziente, l'inserimento di cateteri urinari o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali».

Nel dibattito etico si sono levate voci quanto meno contrastanti. La critica liberale ne ha ridimensionato la carica sottolineando che il diritto prioritario di autodeterminazione avrebbe dovuto porre al centro le ragioni che ogni persona si dà e, dunque, condurre al pieno riconoscimento di un diritto al suicidio assistito.

La critica personalista ha invece sottolineato la carica potenzialmente 'eversiva' che l'interpretazione estensiva di TSV potrà produrre rispetto al confermato mancato diritto al suicidio assistito ampliando il novero dei pazienti che potrebbero accedervi.

Altri ancora hanno sottolineato la necessità di assumere quale criterio etico discriminante nell'interpretazione dei TSV quello della proporzionalità, ovvero della consapevolezza del limite oggettivo dei processi di cura da un lato e della giustificabilità etica e giuridica dell'atto medico rispetto a parametri quali il trattamento stesso, l'effetto atteso e, non ultimo, la gravosità specifica del trattamento per la persona malata.

In questo senso, l'ostinazione irragionevole (la sproporzione) dei trattamenti è illecita sia sot-



to il profilo biomedico che sotto i profili bioetico e giuridico, poiché astenersi o interrompere un trattamento sproporzionato ha la finalità di evitare l'accanimento clinico. Per altro verso, non proseguire nell'ostinazione irragionevole dei trattamenti non può tradursi nell'abbandono del paziente, cui va sempre ed in ogni modo garantito il ricorso alle cure palliative e alla terapia del dolore, poiché esse – come ha lucidamente sottolineato il Comitato Nazionale per la Bioetica – determinano il calo drastico del ricorso al suicidio assistito o all'eutanasia.

In ultima analisi la sentenza in commento si pone in piena consonanza con la precedente pronuncia del 2019 non riconoscendo un diritto assoluto al suicidio assistito ma, al contempo, riaffermando il diritto a rifiutare qualsiasi trattamento medico non imposto per legge, anche se necessario per la sopravvivenza (e, dunque, tale che la sua interruzione determini prevedibilmente la morte in un breve lasso di tempo) e indipendentemente da complessità tecnica e invasività.

Il dovere tutelare ogni vita umana è anch'esso riaffermato nella lettura bilanciata con la libertà di autodeterminazione, nei termini tratteggiati dalla sentenza n. 242 del 2019.

Assente ingiustificato, in questo contesto, è il Legislatore che la Corte richiama a più riprese al fine assicurare concreta e puntuale attuazione ai principi fissati dalle pronunce qui esaminate.

SOTTOSCRITTO UN PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA POLIZIA DI STATO E L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA

La Polizia di Stato, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e il Comitato Pari Opportunità del medesimo Ordine hanno sottoscritto, il 21 novembre, un protocollo d'intesa volto a promuovere e favorire azioni ed interventi volti alla formazione in materia di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere. L'iniziativa è stata promossa dal Questore di Catania, dott. Giuseppe Bellassai, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati Avv. Antonino Guido Ninni Distefano e dalla Presidente del Comitato Pari Opportunità Avvocati Ordine Avvocati Catania, Avv. Denise Caruso.

La costante evoluzione normativa e giurisprudenziale richiede un continuo aggiornamento professionale di tutti coloro che sono chiamati ad operare in questo settore. Ciò vale, in primo luogo, per gli operatori di polizia ma anche per gli avvocati che, molto spesso, si imbattono negli effetti della violenza di genere nell'esercizio della loro professione.

L'accordo prevede, altresì, l'organizzazione congiunta di incontri dedicati presso gli istituti di istruzione o in occasione di eventi in cui sono coinvolti i giovani.



La firma del protocollo

L'evoluzione del Terzo Settore in Italia

Di Antonio Florio

L'espressione "Terzo Settore" è ormai entrata nel linguaggio comune, ed è utilizzata per indicare entità che non sono né Stato, o comunque istituzioni pubbliche, né impresa di mercato, intesa nel senso del privato che intende svolgere attività per fini esclusivamente lucrativi.

In Italia l'origine storica del fenomeno è da rinvenire nella nascita di appunto entità/formazioni sociali intermedie tra il cittadino e lo Stato, che hanno cominciato a svilupparsi anche in risposta all'assenza nell'ambito delle nostre norme codicistiche di formazioni sociali di tale genere.

Difatti il codice civile entrato in vigore nel 1942 è caratterizzato da una forte ostilità nei confronti degli enti intermedi e ciò in ragione del fatto che il legislatore del Regime non intendeva frapporre ostacoli tra il cittadino e lo Stato, essendo quest'ultimo concepito come l'ente supremo addetto esclusivamente al controllo della vita del cittadino, in forza del principio di sussidiarietà verticale.

Lo sviluppo di tali enti intermedi – che alla fine del ventesimo secolo vengono ribattezzati come enti che costituiscono il Terzo Settore – è stato favorito dalle crisi che hanno colpito lo Stato (*governement failure*) ed il Mercato (*market failure*).

Così, nell'attuale contesto storico-sociale, sempre maggiore spazio viene riservato agli enti che non perseguono finalità lucrative, accumulati dal tratto caratteristico e distintivo del vincolo di non distribuzione degli utili e dalla realizzazione di un progetto comune per perseguire interessi collettivi, realizzando la c.d. sussidiarietà orizzontale.

Basti rilevare che il non profit in Italia, secondo gli ultimi dati ISTAT, conta oltre 360 mila realtà, 4,6 milioni di volontari e 920 mila dipendenti.

La maggior parte delle istituzioni non profit (INP) si trova al Nord (quasi il 50%), seguito dal Centro (22,1%), dal Sud (18,5%) e dalle Isole (9,5%).

La forma giuridica più rappresentata è l'associazione (85%), cui seguono le cooperative sociali (4,1%) e le fondazioni (2,4%), il restante 8,5% solo altre forme giuridiche.

Il settore dello sport raccoglie il 34% delle INP, seguito dai settori delle attività culturali e artistiche con il 15,1%, delle Attività ricreative e di socializzazione con il 14,8%, dall'Assistenza sociale e protezione civile con il 9,7%.

Questi numeri certificano che il Terzo Settore è diventata una componente importante, se non vitale, anche dell'economia del nostro Paese: rappresentando, infatti, il 5% del Pil nazionale.

È interessante quindi interrogarsi anche sull'attività economica che viene svolta da tali enti, e per poterlo fare bisogna evidenziare il fenomeno economico che sta alla base di questo sviluppo.

Fenomeno rappresentato dall'indebolimento dello scopo di lucro, quale elemento costitutivo di una società. Autorevole dottrina (tra cui Gerardo Santini e Francesco Galgano) ha evidenziato come nel moderno modello di sviluppo economico, lo scopo di lucro, quale elemento costitutivo di una società, è andato affievolendosi, fino a riconoscere come le moderne imprese fossero destinate a scopi diversi da quello meramente lucrativo.

Ciò porta a soffermarsi sia sul concetto di società, che su quello di impresa.

A norma dell'articolo 2247 c.c. perché possa dirsi di essere in presenza di una società non basta che la stessa eserciti attività di impresa ma



occorre che tale attività sia svolta per la realizzazione di utili che andranno divisi tra i soci (scopo lucrativo in senso soggettivo); mentre l'impresa può essere esercitata, oltre che per scopi di natura economica, anche per scopi di natura sociale, o comunque non economica.

Tale interpretazione comporta che non si sarà in presenza di una società, neanche nell'ipotesi in cui l'impresa viene esercitata a scopo di lucro e tali utili non vengano distribuiti fra i soci. Difatti, la previsione codicistica non richiede solo il perseguimento, attraverso l'attività di impresa, di un fine lucrativo (lucro oggettivo), ma richiede altresì che le parti agiscano allo scopo di dividere fra loro gli utili conseguiti (lucro soggettivo).

Questo ha creato una certa difficoltà nell'individuare il confine tra la società che si pone l'obiettivo di conseguire uno scopo di lucro in senso soggettivo e l'attività dell'ente che ha invece, nell'esercizio della propria attività, un fine mutualistico.

I contrasti su tale argomento vengono legittimati dal dettato normativo del Libro I, titolo II del Codice Civile: difatti, il codice si premura di formulare in maniera chiara il concetto di società ma si astiene dal formulare in termini altrettanto espliciti il concetto di associazione.

Per questa ragione si assiste ad un progressivo processo di "evaporazione" della nozione normativa di impresa, che porta alla scomparsa della fattispecie ad essa riconducibile, sostituita dal più ampio concetto di attività economica, dai confini più flessibili, il cui elemento essenziale consiste esclusivamente nella produzione di beni e servizi nell'accezione più ampia del termine.

In questo contesto, quanto mai opportuna e necessaria, pertanto, è stata la novella legislativa

va tesa allo scopo di disciplinare le attività degli enti del Terzo settore, rappresentata dalla legge delega (legge del 6 giugno 2016 n.106, "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio Civile Universale").

La delega è stata attuata con il d. lgs. 3 luglio 2017, n.117 (cd. Codice del Terzo Settore, di seguito per brevità CTS), con cui il Governo ha però effettuato un intervento solo parziale non avendo provveduto ad una rielaborazione delle disposizioni del libro primo del codice civile. Tali modifiche, per quanto sopra evidenziato, sarebbero state invece auspicabili e necessarie – almeno per quanto riguarda le regole sugli enti – in considerazione della piuttosto scarsa disciplina presente nel codice civile e delle innumerevoli leggi speciali, cui espressamente il Codice del Terzo settore rinvia (è il caso, ad esempio, dell'impresa sociale o delle cooperative sociali), che fanno del *corpus* normativo del Terzo Settore un "laboratorio" frammentato, ancora in via di definizione.

Ma è corretto evidenziare che la Riforma del 2017 rappresenta comunque un punto di svolta non solo per i soggetti direttamente interessati – gli enti del Terzo settore – ma, più in generale, per tutti i cittadini, siano essi volontari, lavoratori, utenti, fornitori, sostenitori e finanziatori, e per la Pubblica Amministrazione che, a qualsiasi titolo, si relazionano con questi enti.

L'importanza dell'intervento riformatore risiede non solo nell'aver colmato una lacuna dell'ordinamento giuridico, quanto, soprattutto, nell'aver fornito una base normativa ed una veste giuridica soddisfacente agli enti del Terzo settore.

Difatti, il 1° comma dell'art.4 del CTS fornisce per la prima volta una definizione di Ente del Terzo settore, individuandone gli elementi qualificanti primo fra tutti la mancanza di lucro.

Bisogna ribadire che agli enti del Terzo settore, tenuti a svolgere le attività di interesse generale come elencate dall'art. 5 perseguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non è precluso né lo svolgimento di attività economica in senso stretto né lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità economiche.

Parlare di attività economica o produttiva implica fare riferimento ad attività di impresa: occorre però precisare, come analizzato precedentemente

temente, che l'attività d'impresa può sussistere anche al di là della natura dei beni o dei servizi prodotti, che possono essere di tipo assistenziale, culturale o ricreativo. Ciò implica che, sebbene gli enti del Terzo Settore non abbiano scopo di lucro, essi possano comunque esercitare attività economiche, senza che questo li trasformi in società profit.

In merito, il Codice del Terzo Settore stabilisce, all'art. 79, comma 2, che le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore non sono da considerarsi attività commerciali quando i ricavi non superano i costi (diretti, indiretti e generali). Ma c'è di più: il secondo comma bis dell'art. 79, come modificato dal d.l. 21.6.2022 n. 73, convertito in l. 4.8.2022 n. 122, stabilisce, infatti, che, affinché l'attività non sia qualificata come commerciale, il valore dei ricavi non deve superare il 6% dei costi totali per ciascun periodo d'imposta.

52

In sostanza, il legislatore ha esplicitamente riconosciuto la possibilità per gli enti del Terzo Settore di perseguire attività economiche, ammettendo in modo chiaro uno scopo di lucro oggettivo legato alla gestione delle proprie risorse, sempre e comunque in funzione delle finalità non lucrative e di utilità sociale (che restano l'obiettivo primario).

L'evoluzione del Codice del Terzo Settore ha portato a una doppia coniugazione normativa che merita attenzione. Da un lato, c'è l'intersezione tra gli enti a struttura associativa o fondazionale (come le associazioni di promozione sociale e le associazioni generiche) e le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS.

Dall'altro lato, vi è la connessione tra questi stessi enti, che ora fanno parte di un Terzo Settore formalizzato, e la disciplina che riguarda gli enti impegnati in attività economiche, rappresentata dagli enti del Libro V del Codice.

Questa intersezione dà vita a una "ibridazione" normativa, che combina modelli giuridici tradizionali con finalità sociali, rappresentando una visione innovativa del ruolo dei cittadini e basata sul principio di sussidiarietà, o più precisamente, sulla *solidarietà* realizzata attraverso la sussidiarietà e la cittadinanza attiva.

Ma in questa ibridazione normativa non vi debbono essere dubbi sull'elemento essenziale che caratterizza gli enti del Terzo settore: il divieto dello scopo di lucro in senso soggettivo.

Pare opportuno soffermarsi sulle conseguenze, per l'ente del Terzo settore, derivanti dalla distribuzione di utili per finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sul punto, l'articolo 8 del CTS non fornisce indicazioni specifiche riguardo alla validità dell'atto che realizza tale violazione, stabilendo, tuttavia, che tale atto, pur essendo valido ed efficace, comporta delle conseguenze giuridiche: in particolare, se un ente utilizza il proprio patrimonio per finalità estranee agli scopi previsti, ciò potrebbe determinare la perdita della qualifica di ente del Terzo Settore, come indicato all'art. 50 del CTS. Di conseguenza l'ente verrebbe riqualificato come una società commerciale.

Anche i rappresentanti legali ed i componenti degli organi amministrativi dell'ente sono responsabili in caso di violazione di tali vincoli, come previsto dall'art. 91 del CTS: esso prevede, al primo comma, a quali sanzioni si va incontro nel caso di distribuzione diretta e indiretta degli utili e, al secondo comma, si occupa dell'ipotesi di destinazione del patrimonio nel caso di scioglimento dell'ente. Le sanzioni sono di natura amministrativa e pecuniaria, e riguardano sia l'ente che i suoi responsabili.

Per garantire il rispetto delle disposizioni, l'articolo 92 del CTS affida al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il compito di monitorare, vigilare e controllare gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il Ministero ha anche il compito di promuovere l'autocontrollo da parte degli enti stessi, come previsto dall'articolo 61 del CTS, e di predisporre annualmente, entro il 30 giugno, una relazione sulle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio.



gio, includendo le informazioni acquisite dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a quanto previsto dall'articolo 95 del CTS.

Il concetto di Terzo Settore ha assunto una centralità crescente nel panorama giuridico ed economico italiano, rappresentando una risposta articolata alle esigenze sociali e civiche della comunità. Gli enti del Terzo Settore, infatti, sono chiamati a perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, pur mantenendo un ruolo sempre più rilevante nell'economia. Un aspetto fondamentale nella normativa che disciplina tali enti è la possibilità di svolgere attività economica, un fenomeno che ha suscitato dibattiti sul bilanciamento tra scopi sociali ed esigenze di sostenibilità economica.

Il Codice del Terzo Settore del 2017 ha formalizzato una visione più inclusiva delle attività economiche nel Terzo Settore, pur mantenendo il principio cardine dell'assenza di scopo di lucro. Tuttavia, gli enti del Terzo settore possono svolgere attività economiche a condizione che queste siano strumentali al perseguimento delle finalità di interesse generale.

In tal senso, il legislatore ha fatto una precisazione importante: gli ETS non perseguono il lucro soggettivo. Ciò significa che i profitti generati dall'attività economica non possono essere distribuiti tra i membri, ma devono essere destinati esclusivamente al rafforzamento dell'ente e al raggiungimento degli scopi sociali. In pratica, l'attività economica è accessoria rispetto agli scopi non lucrativi dell'ente.

Nonostante questo vincolo, l'attività economica degli ETS può comunque essere remunerata. Ad esempio, i beni e servizi prodotti dagli enti possono essere venduti a prezzi che vadano a coprire i costi e permettono una sostenibilità economica dell'ente. Inoltre, i partecipanti possono usufruire dei beni o servizi dell'ente a condizioni favorevoli, ma sempre in modo da non compromettere l'obiettivo principale dell'ente, che resta quello di promuovere l'interesse generale.

L'attività economica degli ETS è un mezzo, non un fine. Tuttavia, la crescente difficoltà nell'accesso a fondi pubblici ha spinto molti enti a diversificare le proprie fonti di finanziamento, ricorrendo a donazioni, fundraising, ma anche all'erogazione di servizi a pagamento. La sosteni-

nibilità economica è quindi un obiettivo fondamentale per gli ETS, che devono bilanciare la propria missione sociale con le necessità di una gestione economica efficiente.

L'ibridazione tra scopi sociali e attività economiche rappresenta una sfida cruciale per il futuro del Terzo Settore, che deve affrontare la continua tensione tra l'esigenza di sostenibilità economica e il rispetto dei principi di solidarietà e utilità sociale. Il bilanciamento di questi elementi sarà determinante per garantire che gli ETS possano continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella coesione sociale e nella promozione del bene comune.

La sostenibilità economica rappresenta una delle sfide principali. Tradizionalmente, infatti, il Terzo Settore si è basato principalmente su finanziamenti pubblici e donazioni private. Tuttavia, le risorse pubbliche sono diventate progressivamente più scarse, e in molti casi le modalità di finanziamento pubblico sono diventate più competitive e vincolate da rigidi criteri di rendicontazione. Questo ha spinto gli ETS a diversificare le proprie fonti di entrate, aumentando l'incidenza delle attività economiche a pagamento per garantire la loro continuità operativa.

Tuttavia, la sostenibilità economica non deve mai compromettere la missione sociale dell'ente. La sfida dell'ibridazione risiede nella capacità degli ETS di integrare le logiche economiche proprie delle imprese con finalità di interesse generale, senza che l'attività economica diventi l'obiettivo principale o prevalente.

L'introduzione di modelli imprenditoriali più strutturati, come quelli delle imprese sociali, ha permesso di conciliare l'attività economica con la promozione di finalità sociali. Gli ETS che scelgono di avviare attività economiche devono farlo in modo tale che queste attività restino strettamente collegate agli scopi sociali dell'ente. In altre parole, non basta che gli ETS siano in grado di generare profitti, ma devono essere in grado di integrare le attività economiche all'interno della loro missione, utilizzando il reddito per migliorare i servizi offerti o ampliare l'impatto sociale delle proprie azioni.

Se un ente sociale inizia a percepire entrate elevate dalle proprie attività economiche, rischia di entrare in una dinamica in cui la sostenibilità

53

economica diventa preminente rispetto alla propria missione sociale. Ad esempio, un ente che gestisce una struttura turistica (come un ostello sociale) potrebbe essere tentato di aumentare i prezzi per massimizzare i profitti, ma ciò potrebbe confliggere con gli scopi solidaristici di accessibilità per le persone in difficoltà.

Un elemento essenziale per la riuscita dell'ibridazione è il coinvolgimento della società civile e della comunità nell'attività degli ETS. La trasparenza e la partecipazione democratica sono strumenti cruciali per assicurare che gli ETS non perdano di vista i loro valori fondamentali. In questo senso, molte organizzazioni del Terzo Settore sostengono la gestione partecipata come un modello che garantisce che le decisioni relative alla gestione economica vengano sempre allineate agli scopi sociali. Inoltre, la valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte è uno degli strumenti più efficaci per monitorare il rispetto della missione e la coerenza tra attività economiche e obiettivi solidaristici.

Un altro aspetto interessante è l'impegno degli ETS nella costruzione di reti collaborative con altre organizzazioni, sia del Terzo Settore che del settore pubblico o privato. Tali collaborazioni sono essenziali per favorire la sostenibilità eco-

nomica senza compromettere i principi di solidarietà. La creazione di partenariati con imprese sociali, istituzioni pubbliche e altri ETS può infatti favorire lo scambio di risorse, competenze e conoscenze, migliorando la capacità di ciascun ente di sostenere e amplificare il proprio impatto sociale.

L'ibridazione tra attività economiche e scopi sociali rappresenta una delle sfide più affascinanti e cruciali per il futuro degli enti del Terzo Settore. Il bilanciamento tra la sostenibilità economica e il rispetto dei principi solidaristici è una questione delicata, che richiede una riflessione continua sulle modalità di gestione, le fonti di finanziamento, e l'impegno verso una società più equa e inclusiva. Gli ETS, pur dovendo affrontare la necessità di rimanere economicamente autonomi, devono continuare a perseguire obiettivi sociali che vanno ben oltre il mero profitto.

In definitiva, l'evoluzione del Terzo Settore, se ben indirizzata, rappresenta un'opportunità per superare la tradizionale dicotomia tra profitto e solidarietà, dimostrando che economia e solidarietà possono coesistere, a patto che la missione sociale rimanga sempre al centro dell'azione.

QUESTA COSTITUZIONE È UNO SPETTACOLO

Al Teatro Stabile il 23 novembre si è tenuto uno spettacolo dedicato alla nostra Carta costituzionale, raccontata come un romanzo dal presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Giulio Biino e dal notaio Fabrizio Olivero.

Una riflessione sull'attualità della Costituzione e un momento culturale, e di incontro, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, dalla Giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati e dal Consiglio Notarile di Catania e Caltagirone.



Brevi e parziali enucleazioni a prima lettura del D.L. 69/2024 (Salva casa) convertito con l. 105/2024 e Refluenza sulla speculare disciplina regionale Siciliana

Di Giovanni Guerra

Un grande battage proveniente dagli ambienti politici, come ormai da prassi differenziati in favorevoli e contrari - magari più a seconda dell'area di gestazione del precipitato normativo che della qualità del relativo merito - ha fatto da contorno al recente varo della disciplina contenuta nella L. 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024: più nota sotto la denominazione di "Salva Casa" e che ha anche parzialmente novellato il d.p.r. 380/2001 (Testo unico per l'edilizia). Il testo coordinato delle due fonti, pur essendo declinato in quattro articoli, e per l'ampio perimetro previsionale e per la tecnica redazionale di riportare in nota il testo dei riferimenti normativi, occupa le pagine da 44 a 56 della G.U.R.I (Serie generale n. 175 del 27.7.2024) nella quale risulta pubblicato. Il dettaglio a beneficio di chi voglia direttamente attingere alla fonte di cognizione, dal momento che ravviso opportuno evitare tediose riproduzioni dello specifico precetto a beneficio, invece, dell'enucleazione di strutturali principi regolatori la materia. Il core di tale produzione normativa è stato reiteratamente enunciato nell'esigenza di semplificazione, funzionalmente alla regolarizzazione delle "lievi difformità edilizie" ed alla sanatoria di una gamma di interventi di trasformazione interna, effettuati senza titolo. Essendo, però, il perimetro oggetto della normazione ampio ed assai articolato, l'analisi investirà i profili di maggiore interesse e più accentuata rilevanza.

Sotto tale mantello protettivo rientrano tre livelli crescenti di irregolarità. Le difformità formali afferenti a incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione

dello stato legittimo dell'immobile; le tolleranze costruttive, difformità edilizie interne, consistenti in interventi, in assenza di formale autorizzazione, reiterati nel tempo e così stratificati, si da rendere difficile la prova dello stato legittimo di manufatto; ed, infine, le parziale difformità e le variazioni essenziali, in precedenza escluse per contrasto con la regola della doppia conforme (manufatto realizzato in assenza di provvedimento autorizzativo, ma in linea con la normativa urbanistico-edilizia vigente, sia al tempo della realizzazione che al momento della istanza di sanatoria). Su quest'ultimo profilo la normativa in esame ha inciso in maniera strutturale, con le modifiche apportate al precitato dpr 380/2001 in materia di accertamento di conformità. Risulta, infatti, superato l'onere del rispetto della doppia conformità (nei termini sinteticamente prima esplicitati). Infatti, nei precitati casi di parziale difformità o variazione essenziale, l'autore dell'abuso o se diverso, l'attuale proprietario del manufatto può ottenere il provvedimento liberatorio in due distinte ipotesi: a) se il realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al tempo della presentazione della domanda; b) ovvero, ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'immobile.

Altra segnante incidenza il corpus in esame lo esercita in tema di mutamento della destinazione d'uso. Opera, infatti, in termini novativi dell'art. 23-ter già citato dpr, con la finalità di agevolare i cambi di destinazione d'uso di singole unità immobiliari, segnatamente in ambito urbano, ponendo, in particolare il principio dell'indifferen-

za funzionale tra destinazioni d'uso omogenee, come tipizzate dalla legge nazionale o regionale.

Il mutamento di destinazione d'uso della singola unità immobiliare, attraverso l'effettuazione o meno di opere e facendo salve le normative di settore e la possibilità degli strumenti urbanistici comunali di fissare condizioni particolari, è consentito nei casi infrascritti: a) all'interno della stessa categoria funzionale; tra le categorie funzionali relative alla categoria: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale e commerciale (articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c)) di una singola unità immobiliare in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Con riferimento a tale ultima fattispecie, il mutamento di destinazione d'uso è sempre consentito ove conforme al tipo di utilizzo prevalente nelle altre unità ricomprese nell'immobile.

Non ultima ha da ritenersi la rilevanza del recupero dei sottotetti, perché finalizzato all'incrementazione dell'offerta abitativa senza ricorrere al consumo di nuovo suolo. Nel rispetto dei limiti e delle procedure fissati dalle singole normative regionali è legittimato anche quando la sezione immobiliare interessata non rispetta la distanza minima tra edifici o dai confini, purchè: risultino osservati i limiti di distanza vigenti al tempo della realizzazione dell'edificio; non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali; sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo.

Intenzionalmente trascurata la visitazione di altri precetti di dettaglio rispetto alle previsioni qualificanti, in sede conclusiva non si può, invece, sottacere il tema delle tolleranze costruttive, ovvero le difformità edilizie consentite entro un determinato tetto. Con riferimento al termine cronologico del 24 maggio 2024, la norma riparametra le tolleranze costruttive in misura inversamente proporzionale alla superficie utile. Nel senso che minore è la superficie utile, maggiore è il limite consentito percentualmente. Addentrando nel dettaglio, anche per ragioni di più utile comprensione del principio nonché di pragmatica informazione, il mancato rispetto

dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari previsto dal titolo abilitativo non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti: del 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; del 3% per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; del 4% per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; del 5% per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati; del 6% per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.

La Regione Sicilia con la L. 27/2024 (pubblicata sulla GURS n. 51 del 20/11/2024) ha recepito la norma del Decreto Salva Casa, estendendo al territorio regionale quei precetti non immediatamente applicabili per rinvio dinamico. Più che specificare in questa sede quali precetti risultano recepiti (agevolmente mutuabili dalla lettura dei 22 articoli del testo regionale), forse è più utile far cenno all'articolata problematica attraverso la quale si è realizzato tale recepimento. Invero, il Testo unico sull'edilizia (già citato dpr

380/2001) era stato recepito dalla Regione con modalità particolari attraverso la L. 16/2016. Conseguo che alcuni articoli sono stati recepiti in modo dinamico, sicchè le norme sono entrate in vigore automaticamente, mentre altri sono stati modificati e integrati nella normativa regionale, con conseguente maggiore rigidità in sede applicativa. Un sussidio esegetico, comunque, risulta fornito: dalla circolare della circolare 12002/2024, pubblicata l'8 agosto 2024, che ha individuato le norme immediatamente applicabili in Sicilia con recepimento dinamico; dalla deliberazione 326/2024 recante il disegno di legge e le indicazioni per il recepimento statico. Per finale debito di completezza può sintetizzarsi che la legge regionale interviene, particolarmente, in materia di: edilizia libera; determinazione delle variazioni essenziali; interventi eseguiti in parziale difformità; accertamento di conformità; disposizione sulle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31 e all'art. 36 bis del T.U.E; recupero dei sottotetti; strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Brevi cenni sul contrabbando, alla luce del recente d.Lgs. del 26 settembre 2024, n. 141

Di Marco Iraci Sareri

“Vorrei che... un senso di vere finalità nella vita possa elevare il tono della politica e del commercio fino a che l'onore pubblico e quello privato divengano identici”

Margaret Fuller Ossoli

Il contrabbando doganale costituisce, da sempre, la più classica delle frodi doganali e la sua essenza può essere sintetizzata nella sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine dovuti. La sua risalente e complessa disciplina, tuttavia, necessitava di un significativo riordino, nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione, ecco perché è stato emanato il D.LGS. 26 settembre 2024, n. 141 - «DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE E REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ACCISE E DI ALTRE IMPOSTE INDIRECTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI» - ALLEGATO 1- DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE.

Decreto Legislativo che, invero, già nel corso dei lavori preparatori, ha sollevato forti critiche e “timori” da parte di alcune delle principali categorie di operatori del commercio internazionale.

Proviamo ad osservare insieme, sia pur sinteticamente e sotto un profilo per lo più sistematico, alcune delle novità apportate dalla Novella.

In primo luogo, si segnala il superamento della distinzione tra illecito penale ed amministrativo basata unicamente sulla valutazione dell'elemento soggettivo, ovvero sulla sussistenza o meno del dolo.

Sono state previste, infatti, due sole fattispecie di illecito, penale ed amministrativo, che assume quale *discrimen* un criterio di tipo oggettivo, con il quale viene parametrato il grado di offensività dell'illecito all'ammontare dei diritti dovuti.

Detto approccio, sotto un profilo sistematico, rende certamente il riformato sistema sanzionatorio di gran lunga più coerente con l'apparato normativo interno ed unionale.

Più precisamente, affinché la violazione assuma rilevanza penale, è necessario (salve situazioni particolari indicate dall'art.96) che venga superato l'importo di € 10.000,00 con riferimento ai diritti di confine dovuti, distintamente considerati.

Sul punto, salvo quanto sarà precisato a breve, si suggerisce di consultare la circolare del 28/10/2024, n. 22/2024, emanata dalla Direzione Generale dell'Agenzia Delle Dogane e Dei Monopoli.

Nella presente sede, invece, per ragioni di sintesi, ci si limita a segnalare che la Novella ha altresì superato la distinzione, in precedenza fatta propria dal TULD, tra contrabbando c.d. extra ispettivo e c.d. intra ispettivo, con la previsione di contrabbando e corrispondente illecito amministrativo per omessa (Capo I, art. 78, D. Lgs. n. 141 del 26/09/2024) o infedele dichiarazione (Capo I, art. 79, D. Lgs. n. 141 del 26/09/2024).

L'art.78 - omessa dichiarazione - ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di omissione dolosa all'adempimento dell'obbligo dichiarativo in relazione ai regimi doganali non specificatamente disciplinati dalle norme particolari di cui ai successivi articoli (artt. 80, 81, 82 e 83) sottraendo le merci, in qualunque modo e a qualunque

titolo, alla vigilanza doganale e al pagamento dei connessi diritti di confine.

L'ultimo comma dell'art.78 riprende, in linea con il previgente TULD, la previsione dell'inversione dell'onere della prova, considerando il detentore delle merci non unionali nella zona di vigilanza terrestre, che non sia in grado o rifiuti di dimostrarne la legittima provenienza o presenti prove che non risultano attendibili, salva la dimostrazione del possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso, responsabile di contrabbando.

La fattispecie disciplinata dall'art.79, contrabbando per dichiarazione infedele, si realizza, invece, in tutte le ipotesi in cui, nonostante la parte abbia presentato la dovuta dichiarazione, viene rilevata una differenza, dolosamente voluta, con riguardo alla qualità, quantità, origine e valore delle merci o a ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti.

Detto ciò, anche per rasserenare (forse) i preoccupati operatori del settore, pare il caso di evidenziare che a chiusura del sistema in esame, il nuovo impianto normativo prevede che qualora l'Autorità Giudiziaria, pur a fronte di diritti di confine dovuti superiori alla citata soglia, non rilevi l'elemento soggettivo del dolo, necessario per qualificare la condotta di rilevanza penale, debba restituire la valutazione all'amministrazione doganale per l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14 dell'art.96 del richiamato D.Lgs 141/2024.

Va chiarito, però, che la soglia fissata in euro 10.000,00 di diritti di confine dovuti, "distintamente considerati", rende sufficiente il supera-

mento di detto importo per uno solo dei diritti di confine, così come individuati dall'art.27, perché, anche in assenza di circostanze aggravanti, la condotta rientra tra quelle oggetto di sanzioni penali.

In sintesi: qualora l'evasione o l'indebita percezione di diritti di confine, "distintamente considerati", non sia superiore all'importo di 10.000 euro indicato dal citato articolo 96, e non ricorrano le circostanze aggravanti ivi riportate, la violazione avrà natura amministrativa, con conseguente immediata irrogazione da parte dell'Agenzia delle corrispondenti sanzioni. Diversamente, al verificarsi del superamento della suddetta soglia di punibilità, la violazione dovrà essere considerata, prima facie, di natura penale e gli atti dell'accertamento dovranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente.

Qualora, poi, l'Autorità Giudiziaria non dovesse ravvisare alcuna condotta dolosa, si applicherà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, comma 14.

Preme, altresì, osservare che con il sopra citato art. 27 (Titolo II - Rapporto doganale, Capo I - Obbligazione doganale e diritti doganali - Articolo 27 - Diritti doganali e diritti di confine) sono stati recepiti, sia pur con modifiche, i contenuti della disposizione di cui all' art. 34 del previgente TULD, ricomprendendo nella nozione di diritti doganali tutti quelli che vengono riscossi dall'Agenzia, in forza dei vincoli che derivano dall'ordinamento unionale o da altre disposizioni di legge.

In particolare, è stato eliminato il richiamo ai diritti riscossi "in riferimento alle operazioni doganali", atteso che per alcuni diritti non necessariamente viene in rilievo un'operazione doganale (ad esempio, la tassa di imbarco e sbarco).

Ma la più significativa delle innovazioni portate dalla Novella va ravvisata nell'aver previsto che "[...] tra i "diritti doganali" costituiscono "diritti di confine", oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, anche le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione tra cui i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo dovuta all'atto dell'importazione a favore dello Stato".



Rispetto alla formulazione dell'articolo 34 del previgente TULD, tra i diritti di confine viene quindi esplicitamente menzionata l'imposta sul valore aggiunto (!), al fine di chiarire, come specificato al successivo articolo 28 comma 2, che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell'obbligazione doganale.

Ciò appare, del resto, in linea con le autorevoli statuizioni della suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. III, Sent., 11/02/2022, n. 4978 cit.).

Occorrerà certamente del tempo per apprezzare sino in fondo gli effetti della recente normativa sulle operazioni commerciali, auspicando che la stessa comporti non già dei limiti, bensì delle garanzie ed elevi "il tono della politica e del commercio fino a che l'onore pubblico e quello privato divengano identici".

VIA LIBERA AL BILANCIO DEL COA

Approvato all'unanimità il 3 dicembre scorso il bilancio preventivo del 2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Un momento della partecipata giornata.



LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI

Il 4 dicembre presso la Biblioteca "Avv. Nino Magnano di San Lio", sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti al Corso di aggiornamento valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate ex Art. 179 Ter Disp. Att. CPC.



Come eravamo

L'Avvocheria femminile: un cammino lungo 150 anni

Di Valeria Novara

In un articolo di Vita forense dell'agosto 2006, l'avvocato Giovanni Sciarrone, curatore della rubrica "Tra il serio e il faceto", così scriveva:

«Oggi però la stirpe dell'avvocato-uomo, venuta da tal nobili origini, è in via di lenta e inesorabile estinzione, ma sopravvive addirittura con legioni di avvocati-donne».

I recenti dati statistici sull'avvocatura sembrano in effetti confermare questa tendenza in netta crescita, non del tutto scontata se si pensa alla lunga e dura battaglia per la parità di genere combattuta anche nell'ambito della professione legale. Proprio nel 2006 viene a mancare l'avvocata Enza Palermo «prima donna avvocato a Catania, prima in assoluto nel settore penale e fra le prime in Italia assieme a Gabriella Niccolai e Angela Sbaiz». La ricorda così, con parole piene di stima e affetto, l'allora presidente del COA di Catania Fabio Florio, nel fascicolo del dicembre dello stesso anno.

La questione è nota e di frequente oggetto di confronto, proprio perché ancora irrisolta, ma in questa sede ciò che preme è scoprirne le tracce tra le pagine dei volumi della biblioteca, risalendo indietro nel tempo, a quando il dibattito sulla condizione sociale della donna ebbe inizio.

Per trovare qualcosa sull'argomento, ancora una volta occorre sfogliare il pesante volume dell'inventario, vergato da un precedente bibliotecario-amanuense, munito del solo inchiostro di una penna e di una infinita pazienza. L'aspettativa non va delusa: "La donna e l'avvocatura: studio storico-giuridico sociale" dell'Avv. Edoardo Ollandini, edito nel 1913. Tralasciando le difficoltà nel raggiungere il volume, il cui racconto sarebbe degno della suddetta rubrica satirica,

preso tra le mani il testo, se ne apprezza immediatamente la cura e la passione con cui fu scritto. Forse un'edizione non di particolare pregio ma comunque abbastanza rara: l'antiporta (pagina figurata che precede il frontespizio) riporta un'illustrazione dell'artista Amos Nattini (noto per avere illustrato opere di Gabriele D'Annunzio e nel 1941 la Divina Commedia), donata all'autore dal giornalista Francesco Maria Zandrino, così come racconta la lettera riportata nel volume. Tale lettera meriterebbe già di per sé uno spazio tutto suo su questa rubrica, non solo per l'eleganza della scrittura e l'affabilità delle parole, ma anche perché riferisce del colto ambiente artistico del tempo che, proprio tali amicizie, pur appartenendo ad ambienti professionali differenti, rendevano proficuo. Anche la prefazione del volume è significativa, perché scritta dall'avvocato Pietro Cogliolo, allora professore ordinario dell'Università di Genova, il quale assunse la difesa della professoressa Teresa Labriola, l'avvocata e atti-

vista per i diritti delle donne, che condivise con Lidia Poët anche la lotta per il diritto all'iscrizione sull'albo degli avvocati, riconosciuto solamente nel 1919, con la promulgazione della legge n. 1179 (nota come legge Sacchi). Con essa, come noto, fu finalmente ottenuta la cancellazione dell'autorizzazione maritale e riconosciuto dunque l'accesso femminile a molte professioni.

Il testo affronta la questione della condizione sociale della donna adoperando uno stile ed un linguaggio aulico ed evocativo, partendo dal diritto e la morale biblica, passando per la Rivoluzione francese, fino ad arrivare al codice napoleonico, ancora in vigore al tempo dello scrivente, il quale ne riporta una celebre frase: «La femme nous appartient comme l'arbre fruitier au jardinier». L'Ollandini rifiuta «la tradizione della forza che s'impone e che soffoca il diritto», diritto che si manifesta attraverso leggi «che son fatte senza di lei anzi quasi sempre contro di lei; della vita del suo paese, della sua patria, essa è tenuta estranea nel modo più assoluto e umiliante».

L'exkursus storico prosegue fino ad arrivare ai primi passi dei movimenti femministi in Europa e quindi in Italia. Ecco allora la storia farsi cronaca; a poco più di trent'anni dalla legge del 1874, con cui vengono istituiti gli ordini professionali, il caso di Lidia Poët, che «nel 1883 chiese di essere iscritta nell'album degli avvocati di Torino», viene esaminato anche attraverso i vari tentativi legislativi (prima con una legge nel 1884, poi nel 1904) di modernizzazione del diritto, tentativi «resi vani dalla tattica degli avversari, che non osando dirsi apertamente contrari alla legge liberale soffocarono i nobili sforzi con espedienti procedurali o con abilità oratoria». Come fosse nel pieno di un'arringa, il nostro prosegue dicendo: «È tempo che la questione sia ripresa. Noi crediamo e lo dimostreremo che nelle nostre leggi vigenti non vi sia, né si possa, pur cavillando, trovar argomento per dire che la donna sia esclusa dall'avvocatura, e che frutto d'errore e d'erronea interpretazione delle leggi sia la sentenza della Corte d'appello e della Cassazione di Torino».

La bellezza del testo sta tutta nella vivezza del racconto dei fatti che sembrano accadere proprio sotto ai nostri occhi, mentre l'auspicata palingenesi del diritto, in una sua forma più liberale

pare, pagina dopo pagina, potersi avverare.

Vengono riprodotte sia la sentenza della Corte d'appello di Torino, del 9 agosto 1883, che quella della Cassazione, del 18 aprile 1884; in quest'ultima particolare è, fra le tante argomentazioni adoperate per escludere la donna dall'esercizio della professione, quella della scelta, da parte del legislatore, di utilizzare il «genere mascolino - Avvocato - e non la parola - Avvocata», visto che pur esiste nella lingua italiana (sic!). Infine, il caso di Teresa Labriola che, dopo avere, l'11 luglio 1912, vista riconosciuta l'iscrizione nell'Albo di Roma, dovette affrontare il reclamo della Procura Generale, confidando in quanto affermato dall'art. 8 e ancor più dall'art. 9 della legge del 1874, poiché già docente di diritto all'Università di Roma.

Le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Roma esclusero che un giudice potesse, «sostituendosi al legislatore, sovvertire il funzionamento della giustizia fondando nuovi sistemi e creando nuove capacità, anche quando unanime la coscienza nazionale lo imponesse». La notizia del ricorso in Cassazione da parte della Labriola sembra proprio durante la scrittura del volume, giungere all'autore, che, speranzoso, ne attende l'esito.

Chiusa la parte storica, il volume prosegue con l'affrontare la questione giuridica in maniera altrettanto approfondita e appassionata, concludendo poi con l'auspicio di una legge che finalmente permetta alla donna di svolgere: «una delle più nobili ed essenziali funzioni e professioni della vita civile: l'avvocatura».





*Il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Catania augura*

*Buon Natale
e felice anno nuovo*



ORDINE AVVOCATI CATANIA